

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

CCLXXXV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 LUGLIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sul processo verbale:		Disegni di legge (Discussione):	
CONSIGLIO	10742	Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato. (216-B) . . .	10748
Per il rinnovo di una votazione segreta:		PRESIDENTE	10748
PRESIDENTE	10742	PAOLUCCI	10748, 10750
Congedi:		FACCHIN, <i>Relatore</i>	10749
PRESIDENTE	10742	GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	10750
Disegni di legge (Trasmissione dal Senato):		Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano 10 settembre 1946, approvato con legge 16 maggio 1947, n. 512 (562).	10751
PRESIDENTE	10742	PRESIDENTE	10751
Proposta di legge di iniziativa parlamentare (Annunzio):		BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	10752
PRESIDENTE	10743	MONTINI, <i>Relatore</i>	10752
Disegni di legge (Deferimento a Commissioni in sede legislativa):		PELLA, <i>Ministro del tesoro e ad interim del bilancio</i>	10752
PRESIDENTE	10743	SCHIRATTI	10752
Sul deferimento di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa:		Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1947-48 (450).	10752
PRESIDENTE	10743, 10744, 10745	PRESIDENTE	10752
PALAZZOLO	10743	PONTI, <i>Relatore</i>	10753
MARTINO GAETANO	10743	MALVESTITI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	10753
DOMINEDÒ	10744	Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1948-49 (451).	10755
LEONE	10744	PRESIDENTE	10755
Disegni di legge (Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa):		ARIOSTO	10755
PRESIDENTE	10745	PONTI, <i>Relatore</i>	10756
Votazione segreta del disegno di legge:		MALVESTITI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	10756
Ratifica ed esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949 (608)	10746	Votazione segreta dei disegni di legge:	
PRESIDENTE	10746	Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni (389);	10757

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

	PAG.
Concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti (564)	10757
Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato (216-B) . . .	10757
PRESIDENTE	10757, 10758
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani e per l'incremento delle costruzioni edilizie (105)	10759
PRESIDENTE	10759, 10761
BRUNO	10759, 10760
ROCCHETTI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	10759, 10761
GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	10760
GULLO	10760
CAPALOZZA, <i>Relatore di minoranza</i>	10760, 10769
CREMASCHI OLINDO	10760
FUMAGALLI	10762, 10765, 10767
MONTERISI	10763
PERTUSIO	10763
ADONNINO	10763
SCHIRATTI	10764
CARCATERRA	10765
LOMBARDI RUGGERO	10765
RESCIGNO	10766
PAOLUCCI	10766
LECCISO	10767
CASALINUOVO	10767
Interrogazioni (Annunzio):	
PRESIDENTE	10774, 10772

La seduta comincia alle 17.

FABRIANI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.

CONSIGLIO. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO. Dichiaro che se fossi stato presente nella seduta pomeridiana di ieri avrei votato contro l'ordine del giorno dell'onorevole Togliatti. (*Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

(*E approvato*).

Per il rinnovo di una votazione segreta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! (*Segni di viva attenzione*). Come tutti loro sanno, dobbiamo oggi rinnovare la votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge votati

ieri in fine di seduta. Rilevai ieri sera stessa l'irregolarità che si era verificata. Non è la prima volta, in realtà, che in votazioni di questo genere si verifica qualche irregolarità. Ho avuto cura di risalire ai precedenti, nei quali però lo scarto dei voti era tale da far credere veramente ad un errore.

Nel 1901, su 218 votanti si verificò una differenza di 4 voti; e durante l'Assemblea Costituente su 408 votanti una differenza di 10 voti. Questa volta la differenza è tale che sarebbe mancare di lealtà e di rispetto alla Camera se la si imputasse senz'altro ad una pura e semplice svista o errore dei votanti, poiché sono ben 78 i voti i quali sono risultati superiori al numero dei votanti.

Credo che il fatto rivesta di per sé tale gravità che non vi sia bisogno di rilevarla.

Ho sentito molto spesso in questi ultimi dibattiti, e anche in occasione della discussione del patto atlantico, fare esaltazioni edificanti dell'istituto parlamentare e di quale sia la sua importanza nello svilupparsi e consolidarsi della vita democratica. È appena superfluo dire che il fatto, quale ne sia stato l'intento, inconcludente e puerile in se stesso (*Applausi al centro e a destra*), poiché il meccanismo della votazione non consente che artifici di questo genere possano alterarne in un senso o in un altro i risultati, il fatto, dico, offende prima di tutto la serietà dell'Assemblea, ed è perciò da auspicare vivamente che esso non sia più ripetuto.

È vero che il segreto della votazione non consente di fare indagini né di rivolgere accuse ad una parte piuttosto che ad un'altra della Camera; ma è altrettanto vero che, se non si sentisse da ciascun deputato o gruppo la responsabilità di ogni atto che qui dentro si compie, si dovrebbe dubitare della possibilità che il Parlamento rappresenti veramente, pur con tutti i suoi contrasti vivi, appassionanti ma leali delle opinioni e degli interessi politici, una garanzia della libertà e della democrazia dell'Italia rinnovata. (*Vivissimi, prolungati applausi*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati Russo Perez, Sammartino, Tanasco e Salizzoni.

(*Sono concessi*).

Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza della Camera il seguente disegno di legge, appro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

vato da quel consesso nella seduta del 19 corrente:

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 » (711).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente.

Ha, inoltre, trasmesso il seguente disegno di legge, approvato da quella V Commissione permanente:

« Modifiche al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, istitutivo del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra » (712).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede normale o legislativa.

Annunzio di una proposta di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Informo che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pino, Capalozza, Calandrone, Emanuelli, Cucchi, Polano, Silipo e Buzzeoli:

« Estensione a tutti i sanitari laureati ed alle ostetriche del disposto di cui all'articolo 2, comma a), capoverso V, della legge 1° marzo 1949, n. 55, sulle norme transitorie per i concorsi sanitari » (713).

Avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

Deferimento di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in una precedente seduta, ritengo che il seguente disegno di legge possa essere deferito all'esame e all'approvazione della competente Commissione in sede legislativa:

« Disposizioni per facilitare il credito agrario di miglioramento » (703).

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Comunico altresì che la VIII Commissione permanente ha chiesto che il disegno di legge n. 710: « Utilizzazione da parte del Mi-

nistero dei trasporti nell'esercizio 1948-49 della somma di lire 20 miliardi da prelevare dal fondo speciale previsto dall'Accordo italo-americano approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 »; approvato dal Senato della Repubblica con la procedura di urgenza e annunciato ieri alla Assemblea, sia — per gli stessi motivi di urgenza — deferito al suo esame in sede legislativa.

Se non vi sono osservazioni così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sul deferimento di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che, nella sua riunione di stamane, in sede normale, la IX Commissione ha deliberato di chiedere alla Presidenza di proporre all'Assemblea che la proposta di legge di iniziativa dei deputati Burato ed altri: « Proroga dei contratti di affitto di fondi rustici ad affittuari non coltivatori diretti » (660), già al suo esame in sede normale, le sia deferita in sede legislativa.

PALAZZOLO. Chiedo di parlare su questa proposta.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALAZZOLO. Ritengo che vi sia una preclusione sulla proposta Burato in quanto l'articolo 53 del regolamento stabilisce che una proposta respinta dalla Camera non può essere ripresentata per tutta la sessione.

PRESIDENTE. Onorevole Palazzolo, non mi sembra questa la sede per discutere della presa in considerazione della proposta Burato. Qui si tratta di decidere se debba o meno essere accolta la richiesta della IX Commissione di esaminare in sede legislativa, anziché in sede referente, la proposta di legge.

PALAZZOLO. Comunque, mi oppongo a che la proposta di legge sia deferita alla Commissione in sede legislativa.

MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO. Desidero esprimere avviso favorevole alla richiesta, testé fatta dall'onorevole Palazzolo, che sia la Camera e non la Commissione a discutere la presente preclusione. L'onorevole Palazzolo si è riferito all'articolo 53 del regolamento, il quale dice che una proposta respinta dalla Camera non può essere ripresentata nella stessa sessione. Ora la proposta di legge di cui si parla in realtà coincide con un emendamento già respinto dalla Camera in altra occasione. Quando si discuterà la questione di merito, bi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

sognerà pure che la Camera si pronunci in proposito, e dunque preliminarmente decida se per « proposta », come nel testo dell'articolo 53, debba intendersi esclusivamente una proposta di legge di iniziativa parlamentare o non possa intendersi invece qualsiasi proposta (come un emendamento, per esempio, presentato nel corso della discussione di altro disegno di legge). La questione è opinabile; ed a me sembra che la maniera come la Camera deciderà in merito a questa questione, che l'onorevole Palazzolo ha chiamato pregiudiziale, dovrà servire di norma per l'avvenire, e non soltanto alla Commissione dell'agricoltura, ma a tutte le Commissioni ed alla Camera. Infatti, ciò che si discute oggi in materia di agricoltura si potrà presentare domani alla nostra discussione per altra materia. Mi pare dunque non dirò opportuno, ma addirittura indispensabile che la questione sia decisa dalla Assemblea; e che perciò la proposta Burato non vada deferita alla Commissione in sede legislativa. Faccio in tal senso un esplicito richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. A' termini dell'articolo 85 del regolamento, avendo fatto l'onorevole Martino un richiamo al regolamento, potranno parlare un oratore contro ed uno a favore.

DOMINEDO'. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDO'. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentita una parola per chiarire che, a mio avviso, non sorge questione di preclusione in senso stretto, ma soltanto la questione dell'opportunità di deferire o no questa proposta di legge alla Commissione in sede legislativa.

E non sorge la questione di preclusione, da altri sollevata, per il fatto che la presente legge riproporrebbe materia già respinta dalla Camera in sede di emendamento all'esame di una precedente legge.

Ora il regolamento preclude la via all'esame di nuove proposte di legge che riproducano una precedente proposta, a termini dell'articolo 53, il quale parla di proposta di legge in senso tecnico, così come stabilisce il capo VIII, cioè « proposta di legge » in senso organico; e solo per questa ipotesi stabilisce la sanzione massima della improponibilità per tutta la sessione di una proposta che la Camera abbia già respinto. Se si allargasse la sanzione, noi arriveremmo all'estremo di non potere riproporre un emendamento, respinto in sede di esame di una più larga proposta, per tutta la sessione legislativa. Quindi, nel merito, ritengo infondata la preclusione.

Comunque, la Camera è sovrana e potrà decidere nel merito. Ma è evidente che ogni Commissione in sede legislativa, essendo investita istituzionalmente del proprio potere legislativo, ha seco il potere e il dovere di decidere tutte le questioni regolamentari. Non è quindi una eccezione di preclusione in senso stretto quella su cui oggi la Camera è chiamata a decidere.

LEONE. Chiedo di parlare a favore del richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. L'intervento dell'onorevole Dominèdo ha posto una terza questione, suggestiva come le due precedenti. Sostiene l'onorevole Dominèdo che, se si deferisse questa proposta di legge alla Commissione dell'agricoltura in sede legislativa, spetterebbe alla Commissione medesima risolvere anche il richiamo al regolamento che è stato formulato.

Mi permetto dissentire su questo punto: la delegazione, prevista dalla nostra Costituzione, alle Commissioni del potere legislativo, che spetterebbe alla Camera, è una delegazione che deve essere interpretata ed applicata in limiti molto rigorosi, perché indubbiamente è una frattura dell'esercizio plenario del potere legislativo da parte dell'Assemblea. E poiché non è previsto questo caso, in quanto la Costituzione è sopravvenuta al nostro regolamento, penso che, anche per non espropriare la Camera del potere di risolvere una questione di massima come quella attuale, convenga aderire alla proposta formulata dall'onorevole Martino. L'onorevole Martino esattamente diceva che oggi sorge questo problema per una legge in materia di agricoltura; ma domani lo stesso problema potrà presentarsi per leggi diverse, forse più importanti.

Penso, quindi, che converrebbe che la Camera si pronunziasse su questa questione, sia perché la Commissione non ha la competenza di risolvere un problema di preclusione non particolare, bensì un problema generale di presa in considerazione della legge, sia per motivi di opportunità e di riguardo verso l'Assemblea medesima.

L'onorevole Palazzolo ha fatto una proposta e l'onorevole Martino l'ha precisata nel senso che, durante la medesima sessione parlamentare, presa una volta in esame una determinata proposta di legge e respinta, non la si può, per evidenti ragioni di coerenza, proporre una seconda volta.

Pertanto, il caso veramente delicato che oggi si presenta è questo: non vi è stata una precedente proposta di legge — ripeto che io

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

non conosco la questione di fatto e mi limito quindi all'impostazione meramente giuridica del caso — ma vi è stato un semplice emendamento che, proposto alla Camera, sarebbe caduto in sede di votazione e che si sarebbe riferito alla stessa materia della proposta di legge in esame.

È evidente, quindi, che l'identità (se esistesse) porterebbe automaticamente alla preclusione. Infatti, richiamandoci allo spirito dell'articolo 85 del nostro regolamento, domandiamoci: che cosa si è voluto stabilire in esso? Si è voluto stabilire che, per coerenza ed anche per la dignità stessa dell'Assemblea, non si possa riproporre una medesima questione quando essa sia già stata rigettata dalla Camera con un voto negativo.

Ora, una proposta è un'iniziativa da parte di un deputato tendente a sottoporre al nostro esame una determinata norma legislativa o un determinato complesso di norme legislative. E l'emendamento che cos'è? L'emendamento è esattamente la stessa cosa; ci potrà essere, come indubbiamente c'è, una differenza, ma si tratta di una differenza puramente formale, incidentale, la quale decisamente non intacca la sostanza.

La sostanza della norma regolamentare dunque, la *mens legis* è che, quando l'Assemblea abbia espresso già il suo parere su una norma, essa non possa, a breve distanza di tempo, dichiarare di aver mutato parere. È evidente, quindi, che noi, accogliendo questa proposta, verremmo a stabilire un principio veramente pericoloso, in quanto basterebbe in tal caso sondare il pensiero della Camera in sede di emendamento per avere poi eventualmente un giudizio di appello in sede di proposta di legge.

Ritengo pertanto che, per queste ragioni, il richiamo al regolamento fatto dall'onorevole Martino sia fondato e che pertanto la Camera (sempre che la premessa di fatto sia esatta) debba ora dichiarare la preclusione, così da non dar luogo all'esame della proposta di legge di cui si tratta.

PRESIDENTE. Una questione di questa delicatezza ed importanza non può, a mio parere, essere votata in questo momento. La Camera, fra l'altro, non ha neanche dinanzi a sé il testo della proposta di legge per esaminare se l'emendamento a suo tempo respinto costituisca o meno elemento di preclusione.

Penso, pertanto, che la Camera ora non possa che limitarsi — senza entrare nel merito — a votare sulla proposta dell'onorevole Palazzolo di non accogliere la richiesta della Commissione per l'esame della proposta di

legge in sede legislativa, e di deferire quindi alla Commissione stessa la proposta di legge in sede referente.

Pongo perciò in votazione la proposta dell'onorevole Palazzolo.

(È approvata).

Sulla proposta di legge Burato la IX Commissione riferirà pertanto alla Camera.

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Informo che nelle rispettive riunioni di stamane, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

dalla III Commissione permanente:

« Proroga e modifiche delle disposizioni del testo unico, approvato con decreto presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo delle armi » (647);

« Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 » (651);

dalla IV Commissione permanente:

« Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali » (630);

« Modificazioni alle penalità per le contravvenzioni ed il contrabbando sugli apparecchi di accensione e le tasse di licenza per la fabbricazione e vendita degli stessi » (676);

« Norme temporanee per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza relative all'anno 1949 » (696);

« Concessione della garanzia sussidiaria dello Stato sulla emissione di nuove obbligazioni della Società finanziaria marittima F.I.N.M.A.R.E. » (698);

dalla V Commissione permanente:

« Computo, ai fini dell'avanzamento degli ufficiali e sottufficiali, del servizio prestato al comando o presso comandi di formazioni partigiane o di reparti dell'esercito o della Guardia di finanza che hanno partecipato alla guerra di liberazione » (477);

dalla VIII Commissione permanente:

« Norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza del personale che ha prestato servizi nell'Amministrazione ferroviaria ed in altre amministrazioni statali » (370);

« Lavori di trasformazione della tranvia a vapore Bassano-Vicenza-Montagnana » (565);

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783, relativo alla temporanea assunzione da parte dello Stato del contributo dovuto dai comuni dell'Italia meridionale e delle Isole per l'impianto e l'estensione di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani » (569);

« Maggiorazione dei canoni per la manutenzione e l'uso di linee telegrafiche e telefoniche e degli apparati telegrafici per il periodo 1° luglio 1946-30 giugno 1947 » (594);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni al Consorzio autonomo del porto di Genova » (610);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 6.000.000 a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale » (611);

« Autorizzazione della spesa di lire 200 milioni per provvedere alla revisione dei prezzi contrattuali in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di riparazione di danni di guerra alle opere del porto di Genova » (650);

dalla IX Commissione permanente:

« Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, con sede in Torino » (573).

Votazione segreta di disegno di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949 » (608):

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949 »:

Presenti	491
Votanti	483
Astenuti	8
Maggioranza	242
Voti favorevoli	323
Voti contrari	160

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alicata — Almirante — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Andreotti — Angelini — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arcaini — Arcangeli — Armosino — Audisio — Avanzini — Azzi.

Babbi — Bagnera — Baldassari — Balduzzi — Barbina — Baresi — Bartole — Basso — Bavaro — Bazoli — Bellavista — Bellucci — Beltrame — Bennani — Benvenuti — Bernardi — Bernardinetti — Bernieri — Bersani — Berti Giuseppe fu Angelo — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettinotti — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borioni — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bottai — Bottonelli — Bovetti — Bruno — Brusasca — Bulloni — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calamandrei — Calandrone — Calasso Giuseppe — Calcagno — Calosso Umberto — Camangi — Campilli — Camposarcuno — Capacchione — Capalozza — Cappi — Cappugi — Capua — Cara — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Carron — Casalnuovo — Caserta — Cassani — Cassiani — Castellarin — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Cecconi — Cerabona — Ceravolo — Cerreti — Cessi — Chatrian — Chiaranello — Chiarini — Chieffi — Chini Cocoli Irene — Cifaldi — Cimenti — Ciufoli — Clerici — Clocchiatti — Coccia — Cocco Ortu — Codacci Pisanelli — Colasanto — Coli — Colitto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Consiglio — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbi — Corbino — Cornia — Corona Achille — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Costa — Cotani — Cotellessa — Covelli — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cuttitta.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — D'Amico — D'Amore — De Caro Gerardo — De Caro Raffaele — De' Cocci — De Gasperi — Del Bo — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Meo — De Michele — De Palma — Di Donato — Diecidue — Di Fausto — Di Leo — Di Mauro — Dominedò — Donati — Donatini — Dossetti — Ducci — Dugoni.

Ebner — Emanuelli — Ermini.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

Fabriani — Facchin — Fadda — Fanelli — Fanfani — Faralli — Farinet — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Firrao Giuseppe — Floreanini Della Porta Gisella — Foderaro — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Galati — Gallo Elisabetta — Garlatò — Gasparoli — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giavi — Giolitti — Giovannini — Girolami — Giuntoli Grazia — Gonella — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grassi Giuseppe — Grassi Luigi — Grazia — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Filippo — Guggen-berg — Gui — Gullo.

Helfer.

Imperiale — Impròta — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde.

Jervolino Angelo Raffaele.

Laconi — La Malfa — La Marca — La Pira — La Rocca — Larussa — La'anza — Latorre — Lazzati — Lecciso — Leone Giovanni — Leone-Marchesano — Lettieri — Liguori — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Lombardo Ivan Matteo — Longhena — Longo — Longoni — Lozza — Lucifredi — Lupis.

Maglietta — Magnani — Malvestiti — Mancini — Maniera — Mannironi — Manuel-Gismondi — Manzini — Marabini — Marazza — Marazzina — Marcellino Colombi Nella — Marconi — Marenghi — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Marzi Domenico — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattarella — Mattei — Matteotti Carlo — Maxia — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Medi Enrico — Melis — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Miceli — Micheli — Mieville — Migliori — Minella Angiola — Molinaroli — Momioli — Montagrana — Monterisi — Monticelli — Montini — Moranino — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Motolese — Mordaca — Mussini.

Nasi — Natali Ada — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Negri — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nitti — Noce Longo Teresa — Notarianni — Novella.

Orlando — Ortona.

Pacati — Pacciardi — Pagarelli — Pajgluca — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giu-

liano — Palazzolo — Pallenzona — Palmieri — Paolucci — Parente — Pecoraro — Pelosi — Perlingieri — Perrone Capano — Perrotti — Pertusio — Pesenti Antonio — Pessi — Petrilli — Petrone — Petrucci — Piasenti Paride — Piccioni — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra — Ponti — Preti — Proia — Puccetti — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Reggio D'Acì — Repossi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roasio — Roberti — Rocchetti — Rodirò — Roselli — Rossi Maria Maddalena — Roveda — Russo Carlo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Saggin — Sallis — Sala — Saelrno — Salvatore — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Saragat — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Scarpa — Scelba — Schiratti — Sciaudone — Scoca — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Silipo — Simonini — Smith — Scadano — Spallone — Spataro — Spiazzi — Spoleti — S'agno d'Alcontres — Stella — Storchi — Stuardi — Sullo — Suraci.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Taviani — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Tesoro — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tolloy — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Treves — Trimarchi — Troisi — Trulli Martino — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Tupini — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Vicentini Rodolfo — Vigo — Viola — Viviani Luciana — Vocino — Volgger — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zerbi.

Si sono astenuti:

Arata — Ariosto.

Bonfantini.

Lopardi.

Matteotti Matteo — Mondolfo.

Zagari — Zanfagnini Umberto.

Sono in congedo:

Artale.

Bensi — Bianchi Bianca.

De Vita.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

Ferrario — Fina.

Giordani — Guerrieri Emanuele — Guidi Cingolani.

Jacononi — Jervolino De Unterrichter Maria.

Leonetti.

Pera — Pradolongo — Pucci Maria.

Raimondi — Rumor — Russo Perez.

Salizzoni — Sammartino.

Tanasco.

Viale — Vigorelli — Visentin.

Discussione del disegno di legge: Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato. (216-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato.

Questo disegno di legge, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato. Porrò, quindi, in discussione soltanto le modificazioni apportate dal Senato.

PAOLUCCI. Avendo presentato emendamenti a più articoli ed essendo questi emendamenti connessi, chiedo di svolgerli contemporaneamente.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli emendamenti Paolucci sono i seguenti:

« *Sopprimere:*

la lettera *f*) dell'articolo 2;

la lettera *b*) dell'articolo 5;

il quarto e quinto comma dell'articolo 7;

il primo comma dell'articolo 8;

il primo comma dell'articolo 14;

col conseguente, integrale ripristino del testo approvato dalla Camera ».

« *Nel caso che vengano respinti i proposti emendamenti soppressivi, sostituire al secondo comma dell'articolo 1 il seguente:*

« *Esso è composto di 15 membri di cui 12 eletti tra i notai in esercizio e 3 fra i notai in pensione »;*

« *Alla lettera f) dell'articolo 2 la seguente:*

« *f) elegge tra i suoi componenti sei membri della Commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato di cui 3 fra i notai in esercizio e 3 fra i notai in pensione ».*

« *Alla lettera b) dell'articolo 5, alla parola: di, l'altra: dei ».*

PAOLUCCI. Non ho alcunché da eccepire circa la necessità di riformare le disposizioni

vigenti, purtroppo inadeguate, sull'ordinamento del notariato. È nel merito, però, che si impongono rilievi di carattere addirittura fondamentale.

La Camera giustamente ritenne, seguendo il conforme avviso della Commissione della giustizia, che il Consiglio nazionale del notariato e la commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato avessero funzioni e vita nettamente distinte, traessero, cioè, la loro origine da separate elezioni, e che il primo organismo fosse separato nettamente dall'altro data la diversità sostanziale delle rispettive funzioni. Ha voluto cioè la Camera che questi due organi fossero garantiti da una completa autonomia: si stabilì così che in virtù di due distinte elezioni si sarebbe dovuto procedere presso i collegi notarili alla nomina dei loro componenti. Si volle ripudiare il concetto seguito nella relazione ministeriale che i membri della commissione amministratrice della Cassa del notariato fossero eletti fra i componenti del Consiglio nazionale del notariato.

Il Senato ha ritenuto, invece, di adottare il principio affermato nella relazione ministeriale e ha stabilito che i quindici membri del Consiglio nazionale eleggessero tra loro, nella prima riunione, sei componenti della commissione amministratrice della Cassa.

Io ritengo che il Senato abbia errato nel ripudiare i criteri giustamente seguiti da questa Assemblea ed in conseguenza mi auguro che la Camera faccia opera di giustizia accogliendo i miei emendamenti, i quali mirano a sopprimere tutte le innovazioni apportate dal Senato ed a ripristinare integralmente il testo da noi approvato.

Le ragioni che confortano i miei emendamenti mi sembrano inconfutabili, soprattutto per la diversità di funzioni dei due organi. Il compito del Consiglio nazionale del notariato è di dare pareri, di presentare proposte, di assumere, promuovere iniziative, in tutti i problemi che concernono il notariato, i suoi istituti e la professione notarile. Il compito della commissione amministratrice della Cassa del notariato è, invece, solo quello di amministrare i beni della classe e di tutelare soprattutto i diritti dei pensionati. Diversità, dunque, sostanziale dei compiti, che comporta la necessità che queste funzioni di diversa natura non vengano affidate alle stesse persone. In altre parole, i membri della commissione amministratrice non devono essere nominati fra i componenti del Consiglio nazionale. Sarebbe come, in materia commerciale, voler affidare

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

alla stessa persona fisica le mansioni di amministratore ragioniere e di cassiere!

Ma vi sono altre ragioni, onorevoli colleghi, che hanno pure la loro importanza: se le elezioni del Consiglio nazionale avverranno separatamente da quelle della commissione amministratrice della Cassa, i loro risultati saranno migliori perché ad esse potrà addivenirsi con criteri di scelta più oculata.

Infatti gli elettori, cioè i notai, presso i colleghi notarili, meglio potranno valutare i requisiti dei candidati al Consiglio nazionale che devono dare affidamento di potere e sapere esplicitare una proficua attività nell'interesse della classe. Potranno, d'altra parte, gli stessi elettori meglio valutare le qualità ed i requisiti di onestà e di rettitudine che devono avere invece i membri della commissione amministratrice della Cassa nazionale.

Un altro rilievo a me pare preminente e inconfutabile: se il compito della commissione amministratrice della Cassa è quello di amministrare i fondi della Cassa medesima, e, soprattutto, di tutelare gli interessi dei notai in pensione, mi sembra logico, giusto, umano, retto, ed equo che questi ultimi, che sono i legittimi interessati, vengano rappresentati nella commissione stessa! Orbene, onorevoli colleghi, stando al principio affermato dal Senato, questa rappresentanza è nettamente esclusa! Difatti i 15 membri del Consiglio nazionale dovrebbero essere tutti scelti fra i notai in attività di esercizio, e poiché dovrebbe essere il Consiglio nazionale ad eleggere tra i suoi componenti i sei membri della commissione, ne verrebbe di conseguenza che nemmeno un notaio in pensione potrebbe far parte della commissione medesima. E allora, come può affermarsi con sicura coscienza che gli interessi dei notai in pensione possono essere tutelati senza che alcuno di essi sia rappresentato in questa commissione?

I miei emendamenti mirano a ripristinare integralmente il testo che saggiamente venne approvato dalla nostra Assemblea. Ma ove questi miei emendamenti soppressivi non dovessero avere fortuna presso gli onorevoli colleghi, io insisterei, e vi insisto sin da questo momento, perché venisse accolta la mia richiesta subordinata.

Come abbiamo visto, il Senato ha voluto escludere dal Consiglio nazionale, e quindi dalla commissione amministratrice della Cassa, un qualsiasi rappresentante dei notai in pensione. Ma poiché è innegabile che spetta ai notai in pensione la rappresentanza in

seno alla commissione, che deve amministrare e tutelare i loro interessi, facciamo sì che dei 15 membri del Consiglio nazionale 12 siano eletti fra i notai in servizio e 3 fra quelli in pensione.

Nella peggiore delle ipotesi io credo che questa mia richiesta subordinata non possa essere ripudiata: risponde a criteri di giustizia far sì che abbiano a far sentire la loro voce in un organismo che deve tutelare i loro specifici diritti ed interessi proprio coloro che di tali diritti ed interessi sono i legittimi titolari cioè, nel caso nostro, i pensionati.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti Paolucci?

FACCHIN, Relatore. Le ragioni addotte dall'onorevole Paolucci sono quelle stesse che avevano indotto la Commissione prima e poi la Camera a modificare il testo ministeriale, nel presupposto, appunto, che i compiti del Consiglio nazionale del notariato sono diversi da quelli della commissione amministratrice della Cassa. Di qui la decisione di rendere autonomi i due organi per ciò che concerne la elezione dei loro componenti. Ed inoltre, poiché la Cassa del notariato amministra gli interessi anche dei notai in pensione, la Camera aveva incluso fra i membri della commissione amministratrice della Cassa anche la rappresentanza dei notai in pensione.

Il Senato — salvo altre modifiche accettate — ha ritenuto di ritornare al testo primitivo del disegno di legge quale era stato proposto dal Governo. Quando questo disegno di legge, così come modificato dal Senato, venne in Commissione noi avemmo qualche perplessità nell'accettarlo, soprattutto perché le ragioni che erano state fatte presenti nella relazione del Senato non ci sembravano troppo convincenti. Non ci sembravano, ad esempio, troppo convincenti le ragioni per l'esclusione del notaio in pensione perché si diceva che il notaio in pensione era naturalmente portato a difendere più gli interessi dei pensionati che gli interessi della classe notarile. Ma ciò è più che ovvio, anzi naturale e costituisce anzi ragione valida per includere questa rappresentanza. Il Senato, tuttavia, partì da un'altra considerazione e ritenne che il Consiglio nazionale del notariato, in sostanza, avesse la rappresentanza unitaria di tutti gli interessi di categoria.

Si tratta ora di accettare il concetto espresso dal Senato, nel senso che il Consiglio nazionale del notariato abbia la rappresentanza unica ed esclusiva dei notai e di conseguenza rimanga la Cassa nell'ambito del Con-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

siglio nazionale stesso; oppure di ritornare al criterio proposto dalla Camera, nel senso che vi debba essere una indipendenza assoluta tra i due organi. Questione opinabile. In sede di Commissione, tuttavia, tutti i membri sono stati d'accordo nell'aderire alla tesi del Senato, anche per non frapporre altri indugi alla promulgazione della legge, molto attesa dalla categoria. Nel maggio scorso il congresso dei notai a Napoli ha appunto approvato all'unanimità un ordine del giorno auspicante l'approvazione della legge nel testo del Senato.

Noi abbiamo anche fatto un'altra considerazione; e cioè abbiamo detto che in sostanza questa legge non sarà eterna, in quanto vi sono in elaborazione degli studi intesi a modificare tutto il complesso delle leggi sul notariato. Ed allora, dopo che il Consiglio nazionale, così come sarà costituito in base a questa legge, avrà esaminato a fondo i problemi e raccolto ulteriori elementi, potrà, in sede di riforma, apportare quelle modifiche che si renderanno necessarie ed opportune, in base ad una regolamentazione completa della materia ed adeguata alle necessità della classe stessa.

Quanto alla non inclusione del notaio in pensione fra i rappresentanti, le ragioni espresse in contrario dall'onorevole Paolucci hanno un fondamento. Si può contrapporre soltanto che i notai, in sostanza, vanno in pensione ad una età molto avanzata e quindi hanno modo di tutelare i loro interessi attraverso le deliberazioni che vengono attuate quando sono in esercizio e in definitiva, non potranno fare nulla di particolare nel periodo di pensione. Il congegno amministrativo, d'altra parte, è garantito dalla legge che lo regola sotto la sorveglianza del ministro della giustizia.

Infine, non è la commissione amministratrice della Cassa quella che dispone o che dà i provvedimenti relativi al regolamento di questa materia, che è regolata da una legge alla cui elaborazione è estranea la Cassa del notariato.

Per queste ragioni, a parte quelle che possono essere le mie opinioni personali, non soltanto la Commissione ritiene che debbano essere respinti gli emendamenti proposti in via principale dall'onorevole Paolucci, ma anche quelli proposti in via subordinata; e pertanto la Commissione è di avviso che la Camera debba approvare il disegno di legge così come è stato modificato dal Senato.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo ?

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Anch'io invito la Camera ad approvare il disegno di legge così come restituito dal Senato. D'altra parte il mio invito è logico, perché gli emendamenti del Senato non fanno che ripristinare il testo governativo elaborato d'accordo con la categoria dei notai.

Il disegno di legge da me presentato rappresenta un passo avanti auspicato da tutta la classe notarile con la costituzione di un Consiglio nazionale del notariato che rappresenta l'unità della classe rispetto a tutti i collegi distrettuali.

Le modifiche della Camera si riducevano a tener distinto il Consiglio nazionale dei notai dalla Cassa nazionale che già funzionava, prescrivendo elezioni separate. Ma questo non risponde all'armonia generale dell'unità che la classe dei notai raggiunge con l'Istituto nazionale né a ciò che stabiliva la vecchia legge.

Il fatto dell'inclusione di notai in pensione nel Consiglio non aggiungerebbe alcunché: abbiamo mantenuto la legge così come era, e la Cassa rimane un'istituzione modello che si vuole imitare anche in altri paesi. Abbiamo raggiunto la forma della previdenza associata e meglio predisposta nell'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria.

Si è mantenuta ferma la Cassa che è amministrata non più da sei notai esercenti, ma da sei membri eletti da Consiglio nazionale, istituto nuovo che rappresenta l'unità della classe. Siamo quindi andati incontro ai desideri manifestati dai notai e confermati nel congresso tenutosi a Napoli nel maggio scorso. Dobbiamo cercare di dare ai notai la massima soddisfazione, rispettando nei limiti del possibile la volontà da essi espressa.

Non capisco come l'onorevole Paolucci voglia, in contraddizione con quanto ha deliberato il congresso di Napoli, insistere sulla sua proposta, la quale avrebbe l'effetto di ritardare l'approvazione del disegno di legge, in contrasto, ripeto, col desiderio della categoria.

Prego, quindi, la Camera di approvare il testo del disegno di legge nella formulazione proposta dal Senato e, originariamente, dal Governo.

PRESIDENTE. Onorevole Paolucci, dopo le dichiarazioni della Commissione e del Governo, insiste nei suoi emendamenti ?

PAOLUCCI. Vorrei unicamente rilevare e far prendere atto alla Camera che il relatore ha riconosciuto il pieno fondamento delle mie osservazioni.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

In secondo luogo, se è vero che il congresso nazionale dei notai, svoltosi a Napoli nel maggio scorso, si è dimostrato favorevole a questo testo, è pur vero, onorevole ministro, che si trattava del congresso dei notai esercenti, non di un congresso di notai in pensione, i quali invece hanno manifestato il loro vivo desiderio di essere rappresentati nella commissione per la Cassa, che deve amministrare i loro interessi.

Torno a ripeterlo: l'assurdo è nel fatto che voi volete impedire a coloro che vi hanno legittimo interesse di far parte di una commissione che deve tutelare proprio i loro interessi. Quando è così abolite pure la commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato.

Insisto, pertanto, sui miei emendamenti, tanto più che sono confortati dalla precedente approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Passiamo, allora, all'alinea f) dell'articolo 2 aggiunto dal Senato:

« f) elegge fra i suoi componenti i membri della commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato ».

Pongo in votazione l'emendamento Paolucci, che ne chiede la soppressione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la proposta subordinata dell'onorevole Paolucci, non accettata dalla Commissione né dal Governo, per cui al secondo comma dell'articolo 1 si dovrebbe sostituire il seguente testo:

« Esso è composto di 15 membri, di cui 12 eletti fra i notai in esercizio e 3 fra i notai in pensione ».

(Non è approvata).

A seguito della votazione dichiaro assorbiti gli altri emendamenti subordinati Paolucci.

Pongo in votazione l'alinea f) dell'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'alinea b) dell'articolo 5:

« b) di sei membri eletti dal Consiglio nazionale del notariato nella sua prima adunanza a norma dell'articolo 2, lettera f), della presente legge ».

Lo pongo in votazione avvertendo che l'onorevole Paolucci ne chiede la soppressione.

(È approvato).

Passiamo al quarto e al quinto comma dell'articolo 7:

« Quando per qualsiasi causa prima della scadenza del triennio venga a mancare oltre la metà dei componenti del Consiglio nazionale, si procede a nuova elezione dell'intero Consiglio. »

« I membri della Commissione amministratrice della Cassa, che per qualsiasi causa vengano a cessare anzitempo, sono sostituiti dal Consiglio nazionale con altri suoi componenti, mediante nuova elezione ».

Li pongo in votazione avvertendo che l'onorevole Paolucci ne propone la soppressione.

(Sono approvati).

Passiamo al primo comma dell'articolo 8:

« Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato hanno luogo presso i collegi notarioli ogni triennio entro il mese di febbraio ».

Lo pongo in votazione avvertendo che l'onorevole Paolucci ne propone la soppressione.

(È approvato).

Passiamo al primo comma dell'articolo 14:

« Per la prima attuazione della presente legge la data delle elezioni del Consiglio nazionale sarà fissata dal Ministro di grazia e giustizia ed il Consiglio durerà in carica fino a tutto il mese di febbraio successivo alla scadenza di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione avvertendo che l'onorevole Paolucci ne propone la soppressione.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano 10 settembre 1946, approvato con legge 16 maggio 1947, n. 512. (562).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano 10 settembre 1946, approvato con legge 16 maggio 1947, n. 512.

Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

L'onorevole relatore ha qualcosa da aggiungere alla relazione scritta?

MONTINI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere. Soltanto faccio notare che il disegno di legge è stato votato all'unanimità dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, accetta che la discussione avvenga sul testo della Commissione?

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Accetto il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Le somme liquide, prelevate dal Governo egiziano sui beni dei cittadini italiani residenti in Egitto durante la gestione di sequestro dei beni stessi, sono a carico del Governo italiano il quale provvederà al pagamento agli aventi diritto in applicazione dell'articolo 2 dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, approvato e reso esecutivo con decreto legislativo 16 maggio 1947, n. 512, e dagli scambi di note effettuati al Cairo fra l'Italia e l'Egitto il 25 settembre 1947 e il 10 marzo 1948, resi esecutivi col decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 227 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Le domande degli aventi diritto, contenenti le loro generalità e residenza, i titoli e l'entità del credito, e menzione di eventuali acconti percepiti, debbono essere dirette al Ministero del tesoro in Roma o all'Ufficio del tesoro presso la Legazione di Italia al Cairo, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per i residenti in Italia e di mesi sei per i residenti all'estero. Restano valide le domande e le documentazioni già presentate ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Il pagamento sarà effettuato in Italia in lire italiane, applicando il cambio ufficiale in vigore per il mese di aprile 1948, decurtato del 3 per cento per diritti e spese. Nei limiti delle disponibilità del Tesoro italiano in lire egiziane il pagamento potrà essere ef-

fettuato in detta valuta, esclusivamente a favore degli aventi diritto residenti in Egitto, dietro esplicita richiesta degli interessati ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le norme di attuazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

MONTINI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTINI, *Relatore*. Propongo il seguente articolo 4-bis:

« Gli oneri relativi alla presente legge fanno carico, per l'esercizio finanziario 1947-48, al capitolo 347-*quater* (Rendiconto Ministero del tesoro, parte straordinaria, spese diverse) e, per l'esercizio 1948-49, al capitolo 547-*bis* ».

PRESIDENTE. Il Governo lo accetta?

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Sì signor Presidente.

SCHIRATTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIRATTI. Faccio presente che anche la Commissione finanze e tesoro è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore e accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

SULLO, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1947-1948. (450).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del discorso di legge: Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1947-48.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'onorevole relatore ha nulla da aggiungere alla relazione scritta?

PONTI, *Relatore*. Nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Il Governo?

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi associo a quanto è detto nella relazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai capitoli e al riassunto per titoli del bilancio dell'entrata dell'Azienda monopolio banane (1947-1948), che, ove non vi siano osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

Titolo I. *Parte ordinaria*. — Servizio trasporti. — Capitolo 1. Provento trasporti merci, *per memoria*.

Capitolo 2. Provento trasporti persone, *per memoria*.

Capitolo 3. Proventi diversi e ricupero fondi, lire 1.853.651,80.

Entrate diverse. — Capitolo 4. Ricupero di somme iscritte in articoli di spesa compresi nella rubrica «Spese generali», lire 100.000.

Titolo II. *Parte straordinaria*. — Servizio trasporti. — Capitolo 5. Indennizzi per perdita naviglio, lire 33.680.000.

Vendita di beni. — Capitolo 6. Proventi degli immobili già adibiti ai vari servizi dell'Azienda e resi disponibili in seguito all'acquisto ed alla costruzione di nuovi edifici o per altre ragioni, *per memoria*.

Capitolo 7. Provento della alienazione di navi, *per memoria*.

Capitolo 8. Provento della alienazione di materiali vari, lire 200.000.

Entrate diverse. — Capitolo 9. Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, *per memoria*.

Capitolo 10. Entrate derivanti dal miglioramento dei residui dei precedenti esercizi finanziari, da versare allo Stato ad integrazione dell'avanzo di gestione, *per memoria*.

Capitolo 11. Ricupero di somme iscritte in articoli di spesa della parte straordinaria, *per memoria*.

Capitolo 12. Proventi vari dell'azienda, lire 3.000.000.

¶ *Riassunto per titoli*. — Titolo I. *Parte Ordinaria*. — Servizio trasporti, lire 1.853.651,80

Entrate diverse, lire 100.000.

Totale delle entrate ordinarie, lire 1.953.651,80.

Titolo II. *Parte straordinaria*. — Servizio trasporti, lire 33.680.000.

Vendita di beni, lire 200.000.

Entrate diverse, lire 3.000.000.

Totale delle entrate straordinarie, lire 36.880.000.

Totale generale dell'entrata, lire 38.833.651,80.

PRESIDENTE. Lo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda per l'esercizio finanziario 1947-48 è così approvato.

Si dia lettura dei capitoli e del riassunto per titoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda per lo stesso esercizio, che, ove non vi siano osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

GULLO, *Segretario*, legge:

Titolo I. *Parte ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese generali*. — Capitolo 1. Retribuzioni al personale addetto ai servizi della Azienda, lire 17.000.000.

Capitolo 2. Premio giornaliero di presenza al personale in servizio dell'Azienda, lire 460.000.

Capitolo 3. Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi dell'Azienda, lire 1.030.000.

Capitolo 4. Compensi ad estranei per incarichi studi e servizi nell'interesse dell'Azienda, lire 120.000.

Capitolo 5. Indennità di missione, di tramutamento, di giro e varie, comprese quelle fisse dovute ai componenti gli organi di amministrazione, lire 800.000.

Capitolo 6. Sussidi al personale, impiegati e salariati in servizio o già appartenenti all'Azienda ed alle relative famiglie, lire 70.000.

Capitolo 7. Oneri per le assicurazioni sociali, lire 325.000.

Capitolo 8. Spese diverse e casuali, lire 40.000.

Capitolo 9. Spese per acquisto e abbonamento a pubblicazioni e giornali e spese varie per la conservazione relativa, lire 20.000.

Capitolo 10. Spese di ufficio — Materiali e mobili di ufficio — Illuminazione e riscaldamento — Spese postali e telegrafiche — Cancelleria, stampati ed affini — Manutenzione dei mobili, pulizia dei locali e biancheria — Spese di esercizio automobili, lire 530.000.

Capitolo 11. Fitto di locali di proprietà privata, lire 480.000.

Capitolo 12. Assicurazione furti, incendi, automezzi e varie riguardanti il materiale dell'Azienda, lire 50.000.

Capitolo 13. Spese per liti civili e di giustizia penale ed accessorie, lire 20.000.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

Capitolo 14. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei locali, lire 50.000.

Capitolo 15. Imposte, sovrimposte, canoni, livelli ed altri oneri tributari a carico dell'Azienda, lire 150.000.

Capitolo 16. Residui passivi eliminati a sensi dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Totale, lire 21.145.000.

Spese di esercizio. — Servizio trasporti. —

Capitolo 17. Stipendi e paghe, compensi straordinari e premi al personale di bordo, lire 5.400.000.

Capitolo 18. Contributi di previdenza ed assicurazione al personale di bordo, lire 100.000.

Capitolo 19. Panatiche, *per memoria*.

Capitolo 20. Spese portuali, *per memoria*.

Capitolo 21. Spese relative allo stivaggio delle merci non monopolizzate e trasbordi, *per memoria*.

Capitolo 22. Acquisto combustibili e lubrificanti, *per memoria*.

Capitolo 23. Spese di manutenzione ordinaria delle navi, *per memoria*.

Capitolo 24. Provvigione agli spedizionieri e premi ai caricatori, *per memoria*.

Capitolo 25. Provvigioni e compensi agli assuntori delle agenzie marittime, *per memoria*.

Capitolo 26. Assicurazioni varie delle navi e delle responsabilità civili degli armatori, *per memoria*.

Capitolo 27. Canone e rimborso alla radio marittima, *per memoria*.

Capitolo 28. Quota interessi per l'ammortamento del mutuo di lire 30 milioni, contratto col Consorzio di credito per le opere pubbliche per acquisto di navi, decorrente dal 1° gennaio 1937, lire 1.093.196,64.

Capitolo 29. Quota interessi per l'ammortamento del mutuo di lire 30 milioni, contratto col Consorzio di credito per le opere pubbliche per acquisto di navi, decorrente dal 1° gennaio 1938, lire 1.196.369,57.

Capitolo 30. Restituzioni e rimborsi, *per memoria*.

Totale, lire 7.789.566,21.

Titolo II. *Parte straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Servizi trasporti.* — Capitolo 31. Spese per avarie e salvataggi in mare, *per memoria*.

Capitolo 32. Spese per riclassifica quadriennale e per grandi riparazioni delle navi e acquisto pezzi di rispetto, *per memoria*.

Servizi diversi. — Capitolo 33. Assegni e sussidi di licenziamento agli impiegati ed agli operai dell'Azienda, lire 5.000.000

Capitolo 34. Oneri derivanti dalla regolarizzazione delle passate gestioni connesse con le attività aziendali in Africa orientale, lire 2.000.000.

Totale, lire 7.000.000.

Estinzione di debiti. — Capitolo 35. Quota capitale per l'ammortamento del mutuo di lire 30 milioni, contratto col Consorzio di credito per le opere pubbliche per acquisto di navi, decorrente dal 1° gennaio 1937, lire 1.479.918,30.

Capitolo 36. Quota capitale per l'ammortamento del mutuo di lire 30 milioni, contratto col Consorzio di credito per le opere pubbliche per acquisto di navi, decorrente dal 1° gennaio 1938, lire 1.419.167,23.

Totale, lire 2.899.035,59.

Fondi di riserva. — Capitolo 37. Quota da versare nel conto corrente col Tesoro dello Stato per la costituzione dei fondi di riserva per le spese impreviste delle varie gestioni dell'Azienda, *per memoria*.

Capitolo 38. Quota da versare nel conto corrente col Tesoro dello Stato per la costituzione del fondo di riserva per il rinnovamento del naviglio, *per memoria*.

Avanzo finanziario di gestione. — Capitolo 39. Versamento al Tesoro dello Stato dell'avanzo finanziario della gestione, *per memoria*.

Categoria III. *Movimento di capitali.* — *Partite che si compensano con l'entrata.* — Capitolo 40. Spese per ricupero di navi, armamento e spese accessorie, *per memoria*.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Parte ordinaria.* — Spese generali, lire 21.145.000.

Servizio trasporti, lire 7.789.566,21.

Totale delle spese ordinarie, lire 28.934.566,21.

Titolo II. *Parte straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Servizi diversi*, lire 7.000.000.

Estinzione di debiti, lire 2.899.085,59.

Totale delle spese straordinarie, lire 9.899.085,59.

Totale generale della spesa, lire 38.833.651,80.

PRESIDENTE. È così approvato lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1947-48 dell'Azienda.

Passiamo all'articolo unico. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« È approvato il bilancio dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario dal

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

1° luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformità della tabella annessa, firmata dal Ministro per il tesoro ».

PRESIDENTE. Trattandosi di un articolo unico e non essendo stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1948-49. (451).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1948-49.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti e nessun chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ai capitoli e al riassunto per titoli dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49 dell'Azienda, che, ove non vi siano osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

Titolo I. *Parte ordinaria*. — Servizio commerciale. — Capitolo 1. Provento della vendita delle banane, lire 850.000.000.

Capitolo n. 2. Proventi e recupero fondi, lire 8.500.000.

Totale, lire 858.500.000.

Servizio trasporti. — Capitolo 3. Proventi trasporto merci, lire 2.000.000.

Capitolo 4. Proventi trasporto persone, lire 500.000.

Capitolo 5. Proventi diversi e recupero fondi, lire 200.000.

Totale, lire 2.700.000.

Entrate diverse. — Capitolo 6. Recupero di somme iscritte in articoli di spesa compresi nella rubrica « Spese generali », lire 100.000.

Titolo II. *Parte straordinaria*. — Servizio trasporti. — Capitolo 7. Indennizzi per perdita naviglio, lire 17.668.654.

Vendita di beni. — Capitolo 8. Proventi della alienazione degli immobili già adibiti ai vari servizi dell'Azienda e resi disponibili in seguito all'acquisto ed alla costruzione di nuovi edifici o per altre ragioni, *per memoria*.

Capitolo 9. Provento della alienazione di navi, *per memoria*.

Capitolo 10. Provento della alienazione di materiali vari, *per memoria*.

Entrate diverse. — Capitolo 11. Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, *per memoria*.

Capitolo 12. Entrate derivanti dal miglioramento dei residui dei precedenti esercizi finanziari, da versare allo Stato ad integrazione dell'avanzo di gestione, *per memoria*.

Capitolo 13. Recupero di somme iscritte in articoli di spesa della parte straordinaria, *per memoria*.

Capitolo 14. Proventi vari dell'Azienda, lire 19.150.000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Parte ordinaria*. — Servizio commerciale, lire 858.500.000.

Servizio trasporti, lire 2.700.000.

Entrate diverse, lire 100.000.

Totale delle entrate ordinarie, lire 861.300.000.

Titolo II. *Parte straordinaria*. — Servizio trasporti, lire 17.668.654.

Entrate diverse, lire 19.150.000.

Totale delle entrate straordinarie, lire 36.818.654.

Totale generale delle entrate, lire 898.118.654.

PRESIDENTE. È così approvato lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49 dell'Azienda.

Si dia lettura dei capitoli e del riassunto per titoli dello stato di previsione della spesa per lo stesso esercizio, che, ove non vi siano osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

Titolo I. *Parte ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese generali*. — Capitolo 1. Retribuzioni al personale addetto ai servizi della Azienda, lire 15.800.000.

Capitolo 2. Premio giornaliero di presenza al personale in servizio dell'Azienda, lire 460.000.

Capitolo 3. Compensi per lavoro straordinario al personale addetto ai servizi dell'azienda, lire 1.000.000.

PRESIDENTE. L'onorevole Ariosto ha proposto di sostituire, al capitolo 3, lire 1.800.000 a lire 1.000.000. Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ARIOSTO. La dizione del capitolo 3 è un po' vaga. È opportuno che si sappia che questo lavoro straordinario si riferisce a quello svolto in banchina da alcuni funzionari che hanno l'incarico di sollecitare e di sorvegliare le operazioni di sbarco. Come è risaputo, si tratta di una merce estremamente deperibile e quindi il lavoro va svolto qualunque siano le condizioni atmosferiche e senza distinzione fra la notte ed il giorno.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

È un lavoro molto complesso. In fondo, me ne renderà atto l'onorevole sottosegretario, è un po' la chiave di volta dell'attività dell'Azienda per la sua importanza e soprattutto per la sua delicatezza. Si tratta, cioè, di verificare pesi e tare e di discutere complesse contestazioni. Lavoro molto serio ed impegnativo.

Onorevoli colleghi, l'Azienda monopolio banane ora funziona bene. Il bilancio che stiamo per approvare presenta quasi 200 milioni di utile finanziario. Sono informato che il preventivo 1949-50 autorizzerà l'Azienda a versare un miliardo all'erario. Teniamo anche conto che l'Azienda ha ridotto il suo personale da circa 200 unità a 26. Quindi, credo che questo emendamento possa essere accettato dalla Commissione e dal Governo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

PONTI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Si prosegue nella lettura dei capitoli.

SULLO, *Segretario*, legge:

Capitolo 4. Compensi ad estranei per incarichi, studi e servizi nell'interesse dell'Azienda, lire 500.000.

Capitolo 5. Indennità di missione, di tramutamento, di giro e varie, comprese quelle fisse dovute ai componenti gli organi di Amministrazione, lire 1.200.000.

Capitolo 6. Sussidi al personale, impiegati e salariati in servizio o già appartenenti all'Azienda ed alle relative famiglie, lire 100.000.

Capitolo 7. Oneri per le assicurazioni sociali, lire 100.000.

Capitolo 8. Spese diverse e causali, lire 70.000.

Capitolo 9. Spese per acquisto e abbonamento a pubblicazioni e giornali e spese varie per la conservazione relativa, lire 50.000.

Capitolo 10. Spese di ufficio - Materiali e mobili di ufficio - Illuminazione e riscaldamento - Spese postali e telegrafiche - Cancelleria, stampati ed affini - Manutenzione dei mobili, pulizia dei locali e biancheria - Spese di esercizio automobili, lire 800.000

Capitolo 11. Fitto di locali di proprietà privata, lire 900.000.

Capitolo 12. Assicurazione furti, incendi, automezzi e varie, riguardanti il materiale dell'Azienda, lire 50.000.

Capitolo 13. Spese per liti civili e di giustizia penale ed accessorie, lire 20.000.

Capitolo 14. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei locali, lire 50.000.

Capitolo 15. Imposte, sovraimposte, canoni, livelli ed altri oneri tributari a carico dell'Azienda, lire 150.000.

Capitolo 16. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Totale, lire 21.250.000.

Spese di esercizio. — *Commercio banane*. —

Capitolo 17. Acquisto banane e relative spese accessorie, lire 400.000.000.

Capitolo 18. Spese di carattere commerciale relative al trasporto di banane, lire 2.000.000.

Capitolo 19. Noli per trasporto di banane, lire 300.000.000.

Capitolo 20. Spese per trasporti terrestri di banane, *per memoria*.

Capitolo 21. Assicurazione del carico sulle navi, lire 7.500.000.

Capitolo 22. Restituzioni e rimborsi, *per memoria*.

Totale, lire 709.500.000.

Servizio trasporti. — Capitolo 23. Noleggio navi, *per memoria*.

Capitolo 24. Stipendi e paghe, compensi straordinari e premi al personale di bordo, lire 850.000.

Capitolo 25. Contributi di previdenza ed assicurazione del personale di bordo, lire 100.000.

Capitolo 26. Panatiche, *per memoria*.

Capitolo 27. Spese portuali, *per memoria*.

Capitolo 28. Spese relative allo stipaggio ed al distivaggio delle merci non monopolizzate e trasbordi, *per memoria*.

Capitolo 29. Acquisto combustibili e lubrificanti, *per memoria*.

Capitolo 30. Spese di manutenzione ordinaria alle navi, *per memoria*.

Capitolo 31. Provvigione agli spedizionieri e premi ai caricatori, *per memoria*.

Capitolo 32. — Provvigioni e compensi agli assuntori delle agenzie marittime, *per memoria*.

Capitolo 33. Assicurazioni varie delle navi e responsabilità civili agli armatori, *per memoria*.

Capitolo 34. Canone e rimborso alla radio marittima, *per memoria*.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

Capitolo 35. Quota interessi per l'ammortamento del mutuo di lire 30 milioni, contratto col Consorzio di credito per le opere pubbliche per acquisto di navi, decorrente dal 1° gennaio 1937, lire 1.004.402.

Capitolo 36. Quota interessi per l'ammortamento del mutuo di 30 milioni, contratto col Consorzio di credito per le opere pubbliche per acquisto di navi, decorrente dal 1° gennaio 1948, lire 1.111.220.

Capitolo 37. Restituzioni e rimborsi, *per memoria*.

Totale, lire 3.065.622.

Titolo II. *Parte straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Servizio trasporti. — Capitolo 38. Spese per avarie e salvataggi in mare, *per memoria*.

Capitolo 39. Spese per riclassifica quadriennale e per grandi riparazioni alle navi e acquisto pezzi di rispetto, *per memoria*.

Servizi diversi. — Capitolo 40. Assegni e sussidi di licenziamento agli impiegati ed agli operai dell'Azienda, lire 450.000.

Capitolo 41. Oneri derivanti dalla regolamentazione delle passate gestioni connesse con le attività aziendali in Africa orientale, lire 300.000.

Capitolo 42. Sussidi ai coltivatori ed ex coltivatori nazionali danneggiati dalla guerra, lire 3.000.000.

Totale, lire 3.750.000.

Estinzione di debiti. — Capitolo 43. Quota capitale per l'ammortamento del mutuo di lire 30 milioni, contratto col Consorzio di credito per le opere pubbliche per acquisto di navi, decorrente dal 1° gennaio 1937, lire 1.568.714.

Capitolo 44. Quota capitale per l'ammortamento del mutuo di lire 30 milioni, contratto col Consorzio di credito per le opere pubbliche per acquisto di navi, decorrente dal 1° gennaio 1938, lire 1.504.318.

Totale, lire 3.073.032.

Fondi di riserva. — Capitolo 45. Quota da versare sul conto corrente col Tesoro dello Stato per la costituzione dei fondi di riserva per le spese impreviste delle varie gestioni dell'Azienda, lire 3.149.600.

Capitolo 46. Quota da versare sul conto corrente col Tesoro dello Stato per la costituzione del fondo di riserva per il rinnovamento del naviglio, *per memoria*.

Avanzo finanziario di gestione. — Capitolo 47. Versamento al Tesoro dello Stato dell'avanzo finanziario della gestione, lire 153.530.400.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — *Partite che si compensano con l'entrata*. —

Capitolo 48. Spesa di ricupero di navi, armamento e spese accessorie, *per memoria*.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Parte ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 22.050.000.

Commercio banane, lire 709.500.000.

Servizio trasporti, lire 3.065.622.

Totale delle spese ordinarie, lire 734.615.622.

Titolo II. *Parte straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Servizi diversi, lire 3.750.000.

Estinzione di debiti, lire 3.073.032.

Fondi di riserva, lire 3.149.600.

Avanzo finanziario di gestione, lire 153.530.400.

Totale delle spese straordinarie lire 164.303.032.

Totale generale della spesa, lire 898.118.654.

PRESIDENTE. È così approvato lo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1948-49 dell'Azienda. Passiamo all'articolo unico. Se ne dia lettura.

SULLO, *Segretario*, legge:

« È approvato il bilancio dell'Azienda monopolio banane, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949, in conformità della tabella annessa, firmata dal Ministero per il tesoro ».

PRESIDENTE. Trattandosi di un articolo unico e non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il rinnovo della votazione segreta dei disegni di legge:

« Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni ». (389).

« Concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti ». (564).

Voteremo inoltre a scrutinio segreto il disegno di legge oggi esaminato:

« Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato ». (216-B).

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni » (389):

Presenti e votanti	293
Maggioranza	148
Voti favorevoli	208
Voti contrari	85

(La Camera approva).

« Concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti » (564):

Presenti e votanti	293
Maggioranza	148
Voti favorevoli	215
Voti contrari	78

(La Camera approva).

« Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato » (216-B):

Presenti e votanti	293
Maggioranza	148
Voti favorevoli	210
Voti contrari	83

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante — Amadei Leonetto — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Andreotti — Angelucci Nicola — Arata — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Avanzini — Azzi.

Babbi — Baldassari — Balduzzi — Barbina — Bartole — Bavaro — Bazoli — Bellucci — Bennani — Benvenuti — Bernardi — Bernardinetti — Bernieri — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bettinotti — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Bonfantini — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borioni — Bottonelli — Bovetti — Bruno — Burato.

Caccuri — Caiati — Calandrone — Calasso Giuseppe — Calcagno — Calosso Umberto — Camposarcuno — Capacchione —

Capalozza — Cappi — Cara — Caramia Agiulfo — Carignani — Caronia Giuseppe — Carpano Maglioli — Carratelli — Carron — Casalnuovo — Caserta — Casoni — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Cavallotti — Ceccherini — Cecconi — Cerabona — Ceravolo — Cessi — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Chini Cocoli Irene — Cifaldi — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clerici — Clocchiatti — Coccia — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Ilia — Corbi — Corbino — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Costa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olin-do — Cucchi.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — D'Amico — De Caro Gerardo — De' Cocci — Del Bo — Delli Castelli Filomena — De Martino Carmine — De Meo — De Michele — De Palma — Di Donato — Diecidue — Di Leo — Dominedò — Donatini — Ducci — Dugoni.

Fabriani — Faralli — Farinet — Fascetti — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferreri — Fietta — Firrao Giuseppe — Floreanini Della Porta Gisella — Foresi — Fumagalli.

Gabrieli — Galati — Gallo Elisabetta — Garlato — Gasparoli — Gatto — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Girolami — Giuntoli Grazia — Gorini — Grammatico — Grassi Giuseppe — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guariento — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Gullo.

Helper.

Imperiale — Improta.

Jervolino Angelo Raffaele.

La Marca — La Rocca — Larussa — Lantanza — Latorre — Lecciso — Leone Giovanni — Leone Marchesano — Liguori — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardini — Longhena — Longoni — Lozza — Lucifredi — Lupis.

Malvestiti — Maniera — Mannironi — Manuel-Gismondi — Manzini — Marabini — Marazzina — Marconi — Marengi — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzi Domenico — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattei — Maxia — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Miceli — Micheli — Michelini — Migliori — Minella Angiola — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Monterisi — Monticelli — Montini — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Motolese — Murdaca — Mussini.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

Natali Ada — Natoli Aldo — Natta — Negri — Nenni Pietro — Nicoletto — Notarianni — Numeroso.

Pacati — Pacciardi — Paganelli — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pallenzona — Paolucci — Parente — Pecoraro — Pella — Pelosi — Perrotti — Pertusio — Petrucci — Piasenti Paride — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pino — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra — Ponti — Proia — Puccetti — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repposi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roberti — Rocchetti — Rodinò — Roselli — Rossi Maria Maddalena — Russo Carlo.

Saccenti — Saggin — Sailis — Sala — Salvatore — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Schiratti — Sciaudone — Scotti Francesco — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Sodano — Spallone — Spataro — Spiazzi — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchi — Stuani — Sullo.

Tambroni — Targetti — Taviani — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Titomanlio Vittoria — Togni — Tolloy — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Treves — Trimarchi — Trulli Martino — Truzzi Ferdinando — Tupini — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Vicentini Rodolfo — Vigo — Vocino.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zagari — Zanfagnini Umberto — Zerzi.

Sono in congedo:

Artale.

Bensi — Bianchi Bianca.

De Vita.

Ferrario — Fina.

Giordani — Guerrieri Emanuele — Guidi Cingolani.

Jacoponi — Jervolino De Unterrichter Maria.

Leonetti.

Pera — Pratolongo — Pucci Maria.

Raimondi — Rumor — Russo Perez.

Salizzoni — Sammartino.

Tanasco.

Viale — Vigorelli — Visentin.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani e per l'incremento delle costruzioni edilizie. (105).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani e per l'incremento delle costruzioni edilizie.

Come la Camera ricorda, nell'ultima seduta è stato approvato l'articolo 6.

Gli onorevoli Bruno, Bianco e Capalozza hanno presentato il seguente articolo 6-bis:

« Gli eredi del locatore con lui conviventi possono far valere le azioni previste dagli articoli 4, 5 e 6 limitatamente alla quota di casa a ciascuno attribuita dopo il giudizio di divisione ».

L'onorevole Bruno ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BRUNO. L'emendamento prevede il caso che, durante la locazione, il locatore abbia a morire. Naturalmente, se tutti gli eredi dovessero avere la facoltà di esercitare il diritto di cui agli articoli 4, 5, 6, e di far sciogliere la locazione, l'inquilino si troverebbe nella condizione di essere soggetto agli attacchi di una infinità di persone. Vi è naturalmente la successione testamentaria, e vi è la successione necessaria. Nella successione necessaria si può succedere anche a parenti lontanissimi. Se la necessità improponibile di un fratello o di un pronipote dovesse far cessare o sciogliere il contratto, l'inquilino si troverebbe dunque esposto ad attacchi infiniti. Ecco perché io propongo, aderendo ai principi generali di diritto, che ciascun erede possa esercitare i diritti che gli derivano dagli articoli 4, 5 e 6 limitatamente alla quota di eredità, dopo che questa quota sia stata specificata attraverso l'avvenuta divisione. Credo che in fondo non ci dovrebbero essere obiezioni a questa mia proposta, che, ripeto, non è affatto in contrasto con le regole generali del diritto, anzi vi aderisce perfettamente. In caso contrario si allargherebbe in pratica il senso degli articoli approvati, e la lettera e lo spirito di essi verrebbero snaturati.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della maggioranza della Commissione?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria all'accoglimento dell'emendamento Bruno proprio per quei motivi sistematici cui egli stesso si riferiva. Non è esatto che ogni condomino

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

— in questo caso particolare ciascun coerede — sia proprietario semplicemente di una quota ideale, che dopo la divisione si concreta in una parte reale dell'immobile: ogni condomino è proprietario dell'intero, pur trovando al suo diritto un limite nell'esercizio del diritto degli altri condomini. Ed è evidente che quando, sull'accordo dei condomini, o dei coeredi, vi è la designazione di quello tra essi che debba beneficiare, per l'esercizio della necessità urgente e improrogabile, della riconsegna dell'immobile, non vi è nessuna ragione di ostacolare la riconsegna stessa a colui che è stato designato dall'accordo comune. In tali sensi anche la Cassazione, sotto l'impero delle leggi vigenti, si è espressa più volte, ritenendo anzi che l'accordo può essere anche tacito e che è legittimato ad agire, per urgente e improrogabile necessità, con azione di riconsegna anche uno solo dei condomini dell'intero immobile, purché non risulti in contrasto con gli altri.

In base ai principi generali ribaditi dalla Cassazione, la Commissione è contraria all'accettazione dell'emendamento Bruno.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo alle considerazioni della maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Bruno, mantiene il suo articolo aggiuntivo?

BRUNO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6-bis proposto dall'onorevole Bruno.

(Non è approvato).

Gli onorevoli Gullo, La Rocca, Merloni, Chini Coccoli Irene, Emanuelli, Magnani, Moranino, Cremaschi Olindo, Silipo, Failla, Sannicolò e Sala hanno presentato il seguente articolo 6-bis:

« In caso di condominio dell'immobile locato, i condomini possono far valere le azioni previste dagli articoli 4, 5 e 6 limitatamente alla quota di immobile a ciascuno attribuita in dipendenza di regolare divisione ».

L'onorevole Gullo ha facoltà di svolgerlo.

GULLO. Lo manteniamo e rinunciamo a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della maggioranza della Commissione?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario alla possibilità di porre in votazione questo

articolo, il quale si deve ritenere assorbito dalla votazione precedente.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore per la maggioranza.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA, *Relatore per la minoranza*. Mi sembra che non sia esatto che la votazione di questo emendamento sia preclusa. L'emendamento Bruno riguardava il caso di successione a causa di morte, cioè il caso di eredi che siano succeduti al proprietario locatore e che siano, perciò, diventati condomini.

L'emendamento Gullo-La Rocca, invece, prevede il caso di un contratto, nel quale sin dall'origine il locatore sia un insieme di persone comproprietarie, sia un condominio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6-bis Gullo, La Rocca ed altri.

(Non è approvato).

Gli onorevoli Cremaschi Olindo, Semeraro Santo, Borellini Gina, Moranino, Saccenti, Marzi, Audisio, Polano, Cavallotti, Ricci Mario e Silipo hanno presentato il seguente articolo 6-ter:

« Sono esclusi dalle facoltà dell'articolo 3, primo comma, tutti i locatori che risultano di avere aderito alla pseudo repubblica sociale ».

L'onorevole Cremaschi Olindo ha facoltà di svolgerlo.

CREMASCHI OLINDO. Il nostro emendamento risponde ad un senso di equità ed anche di giustizia sociale, poiché si tratta di escludere dalla facoltà dell'articolo 23, 1° comma, tutti quei proprietari di case che dopo l'8 settembre 1943 hanno aderito alla sedicente repubblica sociale italiana.

Poiché a tali cittadini dopo la liberazione non si doveva nemmeno lontanamente riconoscere il diritto di cittadinanza italiana, non possiamo in questo particolare momento ritenerli degni di avere i medesimi diritti che hanno gli altri cittadini del nostro paese, che se pur non hanno combattuto per la libertà d'Italia pur tuttavia non l'hanno tradita.

Non dimenticate, onorevoli colleghi, che coloro che hanno dato questa loro adesione alla repubblica sociale italiana sono stati i colpevoli principali di tutti i mali che ha sofferto il nostro popolo, che ha sofferto la no-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949.

stra Italia. Questi hanno dimostrato con la loro adesione alla repubblica sociale italiana di non volersi interessare né per la difesa della propria casa, né per quella della casa degli altri cittadini italiani. Posto fine allo stato di guerra abbiamo riscontrato che questi individui, nonostante il male che aveva fatto in precedenza, sono ritornati al loro paese e valendosi delle leggi di proprietà privata hanno sfrattato inquilini ex combattenti, partigiani (*Interruzione del deputato Saggin*), mutilati, reduci che abitavano nelle loro precedenti abitazioni per rientrarvi essi stessi come se fossero stati degli onesti cittadini. Facciamo sì che queste norme di favore per i proprietari di case non debbono essere ammesse anche in favore di coloro che tanto male hanno fatto al nostro popolo, al nostro paese.

Dobbiamo poi considerare da quali fonti hanno potuto realizzare, questi repubblicani, quei profitti che sono stati necessari per acquistare una determinata abitazione: certo che coloro che hanno aderito alla repubblica sociale italiana e che sono oggi venuti in possesso di una casa non hanno avuto la possibilità di acquistarsela attraverso quello stipendio e quel salario risultante dai contratti di lavoro sia per gli impiegati che per gli operai dei campi e delle officine. Ma certamente con illeciti espedienti che gli onesti cittadini comodamente conoscono.

In quest'aula ieri un collega di cui non ricordo il nome ha voluto far rilevare che vi sono molti impiegati ed operai che hanno comprati una casa dal 1940 in poi. Io sfidò chiunque dei presenti in quest'aula a dimostrare che vi è stato un solo impiegato che col suo stipendio è riuscito a comprare la casa. Fate un confronto tra gli stipendi e i salari degli operai e degli impiegati, e vi renderete conto che con tali proventi non era possibile acquistare una casa. Le case sono state comprate, sì, è vero, ma da parte di coloro che hanno fatto il mercato nero, e quindi affermando che i lavoratori abbiano beneficiato di un periodo di contingenza si sostiene l'assurdo, perché i fatti dimostrano che chi ha beneficiato di tali situazioni sono stati proprio i favoriti del regime di cui essi ne erano i fervidi sostenitori, incuranti del disagio, del dolore e dei sacrifici dei lavoratori che si erano votati alla lotta per la difesa della loro casa e degli interessi di tutto il nostro popolo.

Quindi, da tali constatazioni di fatti, risulta chiaro che noi ci troviamo di fronte a coloro che hanno, profittando del periodo di contingenza, realizzato dei milioni con mezzi

disonesti, e, logicamente, è nostro dovere di evitare che tali profitti servano a turbare la tranquillità degli inquilini che si trovano privi di ogni possibilità di potersi procurare, dopo tanto contributo che hanno dato per il benessere del nostro paese, una sia pur modesta abitazione. Sicché, se vi saranno cittadini che dovranno trovarsi sul lastrico, umanamente dobbiamo riconoscere quali democratici che i primi dovrebbero essere coloro che hanno lavorato per far bombardare le case d'Italia.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della maggioranza della Commissione?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, che in un momento di gravi perturbamenti politici come quello seguito alla guerra si possano limitare i diritti politici dei cittadini, questo può anche ammettersi; ma che si possano limitare i diritti civili per ragioni di carattere politico, questo mi pare sia cosa così grave che ci riporterebbe indietro nel cammino dei secoli. (*Commenti all'estrema sinistra — Vivaci proteste del deputato Sampietro Giovanni — Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Onorevole Sampietro, io protesto nella maniera più energica e la richiamo all'ordine. Più volte l'ho chiamata per nome, ed ella non si è degnata neppure di ascoltarmi, continuando a gridare contro i suoi colleghi. Quando ha qualche opinione da esprimere, la prego di chiedere la parola.

SAMPIETRO GIOVANNI. Non l'avevo udita, signor Presidente, mi scusi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6-ter, non accolto dalla Commissione.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura. SULLO, *Segretario*, legge:

« La proroga può essere esclusa quando l'immobile fa parte di edificio gravemente danneggiato per effetto della guerra, del quale sia necessaria la ricostruzione. L'accertamento della necessità della ricostruzione integrale, non essendo possibile eliminare i danni mediante semplici riparazioni, è fatto dal Genio civile.

« La proroga può essere altresì esclusa quando l'immobile deve essere ricostituito o notevolmente modificato in attuazione di piani regolatori edilizi, ancorché non sia intervenuto il provvedimento di espropriazione.

« La proroga può essere inoltre esclusa per i contratti relativi ad aree fabbricabili, sulle quali insistono baracche o altre costruzioni senza carattere stabile, quando sia dimostrato

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

che il proprietario intende disporre al fine di costruirvi e sempreché sia stato provveduto a cura dello stesso proprietario o della pubblica amministrazione a fornire altro analogo alloggio ai ricoverati.

« Nei casi di cui sopra, il locatore deve dare avviso al conduttore almeno quattro mesi prima della data in cui intende conseguire la disponibilità dell'immobile.

« Il giudice competente a provvedere sulla esclusione della proroga prevista dai precedenti commi fissa il giorno nel quale il conduttore deve procedere al rilascio dell'immobile.

« Nei confronti di colui, che, conseguita la disponibilità dell'immobile, non provvede alla costruzione, alla ricostruzione o alla modificazione, di cui al presente articolo, iniziando i lavori entro il termine di quattro mesi, si applicano le disposizioni del secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 6 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Guerrieri, Emanuele e Fumagalli hanno presentato il seguente emendamento:

« Sostituire il primo comma col seguente:

« La proroga può essere esclusa quando l'immobile fa parte di edificio gravemente danneggiato per effetto della guerra e il locatore intende ricostruirlo integralmente. L'esercizio della predetta facoltà è subordinato all'accertamento, da parte del Genio civile, che per la eliminazione dei danni non bastano semplici riparazioni ed è necessaria la cessazione del godimento dell'immobile locato ».

FUMAGALLI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI. Con l'emendamento che mi accingo ad illustrare si sostituisce ad una dicitura che appare impropria, altra che sembra preferibile. Il testo della Commissione parla di edificio gravemente danneggiato per effetto della guerra del quale sia necessaria la ricostruzione.

Adottando questa formulazione, sembrerebbe che la esclusione della proroga sia limitata soltanto a quei casi per i quali si rilevi una peculiare necessità di ricostruzione (come, ad esempio se si trattasse di un edificio destinato ad una imprescindibile pubblica funzione, la quale non possa esplicarsi in altra sede, oppure di edificio che minaccia il crollo totale se non viene integralmente ricostruito), e non quando sussista soltanto una esigenza generica e di natura sociale derivante dalla attuale penuria delle abitazioni, la quale esigenza, appunto perché generale,

neanche aveva bisogno di una determinazione legislativa; ma che il testo della Commissione, nella sua specificazione e limitazione ad una necessità particolare, tende ad escludere.

Se si considera che la ricostruzione dei fabbricati lesionati, gravemente danneggiati per effetto della guerra risponde in ogni caso ad una suprema esigenza di ordine sociale, si deve consentire costantemente al proprietario d'addivenire a questa ricostruzione.

Invero, se si vuol risolvere la crisi degli alloggi, occorre anzitutto conservare i vani che le offese belliche hanno risparmiato, ricostruire quelli che la guerra ha danneggiato, e provvedere infine a fabbricare *ex novo* quell'ulteriore numero di vani (circa sette milioni) che sono indispensabili per raggiungere la normalizzazione del mercato degli alloggi.

A conforto del proposto emendamento entra poi in giuoco anche un'altra considerazione.

Il proprietario di un fabbricato è tenuto dal codice civile responsabile per ogni danno causato dalla rovina, anche parziale, del fabbricato stesso. Una tegola, una gelosia, uno sporto, un calcinaccio che cadendo rechi danno a cose o persone, espone il proprietario al risarcimento del danno.

Quindi se non si adotta l'emendamento proposto, il proprietario, per coprirsi da questa responsabilità, dovrebbe profondere irrazionalmente spese ingentissime quanto irredditizie, soltanto per sostenere, rabberciare ruderi inutilizzabili, al solo scopo di ovviare a parziali rovine; mentre la legge non gli consente di compiere quella integrale ricostruzione dell'intero fabbricato, che soltanto costituisce una soluzione razionale del problema, e che viene ad ovviare come ad ogni pericolo di rovina, così ancora ad infruttiferi dispendi.

PRESIDENTE. L'onorevole Monterisi ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire il primo comma col seguente:

« La proroga può essere esclusa quando l'immobile fa parte di edificio gravemente danneggiato del quale sia necessaria la ricostruzione o la riparazione con trasformazioni di tale entità, da non consentire la permanenza dell'inquilino. L'accertamento della necessità della ricostruzione o della riparazione da non consentire la permanenza dell'inquilino, non essendo possibile eliminare i danni me-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

diante riparazioni di poco conto, che consentano la abitazione dell'immobile, è fatto dal genio civile ».

Ha facoltà di svolgerlo.

MONTERISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento tende a colmare una lacuna.

Vi è stata evidentemente una distrazione da parte dell'articolatore della legge, poiché non si riesce a comprendere come mai, se una casa sia pericolante in seguito ad eventi bellici, si possa, escludendo la proroga, sfrattare l'inquilino e procedere alla riparazione; e che tutto questo poi non si debba poter fare se il grave danneggiamento provenga per esempio dalla rottura di una condotta forzata di acqua potabile, da un terremoto, o da un qualsiasi cedimento delle fondazioni.

Fermo restando il principio che sia sempre il genio civile a decidere se sia necessario sgombrare l'appartamento per eseguire le riparazioni, il buon senso richiede che quando un immobile sia pericolante, qualunque ne sia la causa, la proroga debba essere esclusa e le riparazioni eseguite.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lucifredi, Pertusio e Russo hanno presentato i seguenti emendamenti:

« Al primo e al secondo comma, alle parole: l'immobile, sostituire le parole: l'unità immobiliare ».

« In fine al secondo comma, aggiungere: oppure fa parte di edificio di cui sia stata consentita sopraelevazione che implichi trasformazione dell'unità immobiliare locata. In quest'ultimo caso il conduttore dovrà essere fornito di altro alloggio come nell'articolo 4, n. 3 ».

L'onorevole Pertusio ha facoltà di svolgerli.

PERTUSIO. Si tratta di una precisazione. L'articolo 7 recita che la proroga può essere esclusa quando « l'immobile » fa parte di edificio gravemente danneggiato. Riteniamo risponda di più alla ratio della disposizione l'espressione « l'unità immobiliare ». Questa dizione dovrebbe anche essere adottata nel capoverso con l'ulteriore precisazione: « quando l'unità immobiliare fa parte dell'edificio che deve essere ricostruito ecc. » Trattandosi di una chiarificazione formale che assicura una maggiore rispondenza del testo della legge alle sue finalità, penso che i colleghi non avranno difficoltà ad approvare questo emendamento.

Il motivo del secondo emendamento è dettato dalla pratica. Nelle città gravemente sinistrate, come ad esempio, Genova (e l'onorevole Faralli, qui presente, lo sa) il getto degli spezzoni ha danneggiato in moltissimi edifici i tetti. Ora l'incremento alle riparazioni, in questi casi, è dato dalla possibilità di una sopraelevazione dell'edificio che rende economica l'operazione di riparazione. L'utilità della sopraelevazione è tanto sentita nella vita pratica che il consiglio comunale di Genova, ad esempio, ha derogato ai propri regolamenti e anche al piano regolatore, per realizzare le sopraelevazioni.

Superati gli ostacoli regolamentari e legali oggi ci si trova di fronte all'occupazione da parte di un inquilino magari di un solaio o di modesti locali sottotetto e la ricostruzione mediante sopraelevazione viene resa impossibile.

Armonizzando l'interesse della ricostruzione con quello dell'inquilino, noi proponiamo che, anche in questo caso, sia possibile escludere la proroga, garantendo all'inquilino altro alloggio, come previsto dall'articolo 4 numero 3.

Poiché l'emendamento risponde ad una sentita necessità, specialmente nelle città sinistrate, che hanno cercato in ogni modo di provvedere alla ricostruzione, raccomando l'emendamento all'approvazione dei colleghi.

PRESIDENTE. L'onorevole Adonnino ha presentato i seguenti emendamenti:

« Al secondo comma, aggiungere le parole seguenti: e quando, indipendentemente dai piani edilizi, il proprietario intenda sopraelevare l'immobile ed offra al conduttore altro immobile idoneo con locazione vincolata ».

« Aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« La proroga può essere altresì esclusa quando il locatore metta a disposizione del conduttore altro immobile idoneo, di nuova costruzione, per un canone di locazione uguale e parimenti vincolato, assumendo a suo carico le spese di trasloco ».

Ha facoltà di svolgerli.

ADONNINO. Nei commi precedenti si è parlato di casi in cui ci siano dei piani edilizi. Ma io dico che, anche se questi piani edilizi non ci siano quando un proprietario intenda sopraelevare l'immobile ed offra al conduttore un altro appartamento, non c'è ragione di vietare al proprietario la facoltà di costruire, impedendo una sopraelevazione che si risolve praticamente in un aumento

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

di vani a disposizione della popolazione tutta. Quindi a me pare che la condizione che ci sia un piano edilizio generale non sia necessaria. L'importante è che l'inquilino sia garantito nel suo diritto ad avere un'abitazione. Ma ove questa garanzia vi sia, occorre agevolare il proprietario che vuol sopraelevare.

L'altro mio emendamento ha una portata che a me pare più larga. Il concetto da cui sono stati mossi alcuni costruttori che mi hanno dato l'idea di questo emendamento è il seguente: vi sono nel centro delle città delle costruzioni vecchie, fatiscenti, senza nessun apparato igienico e senza nessuna comodità. Ora, poniamo il caso che un costruttore comperi delle aree alla periferia e costruisca delle case nuove ed igieniche; comperi altresì delle cennate vecchie costruzioni al centro. Se questo costruttore, dopo aver fatto la costruzione alla periferia, dice all'inquilino che abita nella casa vecchia al centro: io ti do alla periferia un appartamento uguale a quello che hai al centro; anzi, mentre al centro tu hai una vecchia abitazione, incomoda, antigienica, io ti do alla periferia un appartamento igienico, con tutte le comodità moderne e te lo do allo stesso affitto che tu paghi al centro, ugualmente vincolato.

Allora mi pare che non ci sia nessun motivo per non escludere la proroga permettendo al costruttore di costruire anche in aree centrali, dopo aver costruito in aree periferiche. L'importante è che l'inquilino abbia la sua casa a prezzo vincolato. Il costruttore costruendo al centro potrà poi affittare a prezzi non vincolati, per compensarsi di tutte le spese incontrate per la costruzione in periferia e al centro.

Io, da principio, ho avuto il dubbio se ciò fosse conveniente per il costruttore, perché senza dubbio gli esborsi e gli anticipi di capitali a cui egli deve andare incontro per le costruzioni in periferia e al centro sono molto cospicui; ma i costruttori mi hanno assicurato che la convenienza per conto loro ci sarebbe.

A me pare che questa soluzione sarebbe fruttuosa per tutti, anche per gli inquilini, perché il vincolo e il basso prezzo d'affitto rimarrebbe a loro favore.

Sarebbe di beneficio agli appaltatori i quali dall'affitto, al centro, di case moderne, a canoni liberi, ricaverebbero un utile notevole, e tale da invogliarli a impiegare forti capitali. Questo è stato il sistema col quale Haussmann, il prefetto di Napoleone III,

ha rinnovato il centro di Parigi e creata la nuova magnifica metropoli. Saranno state altre le condizioni generali, ma il meccanismo economico-finanziario è stato proprio questo e con esso noi potremmo rinnovare tanti punti centrali delle nostre città; fare di esse delle città veramente moderne e belle, rinnovarle igienicamente, senza nuocere nessuno, anzi tutti quanti beneficiando.

PRESIDENTE. L'onorevole Schiratti ha presentato il seguente emendamento:

«Dopo il secondo comma, aggiungere: L'entità del bene locato può subire riduzioni ove le stesse siano indispensabili per opere di costruzione, ricostruzione o ampliamento».

Ha facoltà di svolgerlo.

SCHIRATTI. Non è il mio un emendamento di grande portata; lo riconosco; tuttavia, se la Camera crederà di accoglierlo, penso che ad alcuni inconvenienti sarà giustamente ed opportunamente ovviato.

Credo che meglio di tutte le considerazioni astratte valga, per rilevarne subito la portata, che io racconti un fatterello, dopo di che l'emendamento per me è illustrato. È accaduto in una città — e sarà accaduto in tante altre città — che il proprietario in un terreno fabbricabile, sul quale in un angolo esisteva una vecchia casa, si sia posto il programma di costruire su questo terreno un fabbricato di rilevante mole. Per poter dare a questo fabbricato tutto lo sviluppo necessario, il proprietario richiese all'inquilino, che abitava in quella casetta posta in quell'angolo, di consentirgli la chiusura di due finestre che sarebbero state compensate dall'apertura di finestre analoghe in altra parete. L'inquilino si è rifiutato di chiudere le due finestre, ed il fabbricato, che era già arrivato al primo piano, da alcuni mesi è fermo. Mi pare che il comportamento di questo inquilino sia stato veramente eccessivo. Che al proprietario in questo caso non sia consentito di domandare la riduzione della entità locata con la chiusura di due finestre, compensata con l'apertura di altre due, mi sembra veramente leonino. L'interesse collettivo è che quel fabbricato oggi sia compiuto e nel quale troverebbero appartamenti molte famiglie, sia portato a compimento.

Mi pare che quell'inquilino abbia effettivamente esercitato in maniera lesiva ed eccessiva il suo diritto. Consentire in questi casi, — fermo che l'inquilino ha il diritto di restare nel suo appartamento — la riduzione dei beni locati, mi pare una cosa doverosa e non offensiva per alcuno.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

PRESIDENTE. L'onorevole Di Fausto ha presentato il seguente emendamento:

«Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

«La proroga può essere anche esclusa quando l'immobile locato sia di interesse artistico, e come tale notificato anteriormente al 1940, nel caso la competente Sovrintendenza riconosca necessario e urgente procedere a riparazioni o restauri, la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile. Il rilascio non potrà essere disposto se il conduttore, a cura del locatore o della pubblica Amministrazione non sia stato fornito di altro alloggio».

Non essendo presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Gli onorevoli Carcaterra, Scotti Alessandro, Palazzolo, Angelucci Nicola, Cecconi, Balduzzi, De' Cocci, Rivera e Riva hanno presentato il seguente emendamento:

«Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

«Quando il locatore intenda sopraelevare, e ciò richieda l'impiego di parte dell'alloggio fittato, la proroga della locazione è ristretta alla parte residua dell'immobile, salvo il diritto del locatario ad una adeguata riduzione di fitto e alla prelazione di uno degli alloggi risultanti dalla sopraelevazione».

L'onorevole Carcaterra ha facoltà di svolgerlo:

CARCATERRA. Lo ritiro e mi associo al secondo emendamento Lucifredi, Pertusio e Russo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Scoca, Castelli Avolio, Valsecchi, Martinelli, De Michele, Monticelli, Ferrarese, Giacchero, Caratelli, Spiazzi, Delle Fave e Notarianni hanno presentato il seguente emendamento:

«Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

«La proroga può essere altresì esclusa quando l'immobile sia da demolire per far luogo a nuove costruzioni di utilizzazione e capacità notevolmente maggiori, purché il proprietario provveda agli inquilini altri locali idonei, per un canone di fitto equivalente».

Non essendo presenti i firmatari, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

L'onorevole Lombardi Ruggero ha presentato il seguente emendamento:

«Al terzo comma, dopo le parole: relativi ad aree fabbricabili, sostituire le parole: sulle quali, con le altre: anche quando su di esse».

Ha facoltà di svolgerlo.

LOMBARDI RUGGERO. L'emendamento è di natura chiarificativa e richiama uno dei casi prospettati dal collega Schiratti, sebbene rifletta un caso più semplice ed evidente.

Quando v'è un'area fabbricabile data in affitto insieme con un fabbricato, il proprietario, secondo il pensiero della proposta di legge, ha il diritto di fabbricare in quest'area e quindi di scorporare questa area dall'affittanza. Però nel modo come la proposta è formulata, e cioè «la proroga può essere esclusa per i contratti relativi ad aree fabbricabili, sulle quali insistono baracche o altre costruzioni senza carattere stabile», verremmo ad avere che il proprietario può costruire mandando via l'inquilino dalle baracche che insistono sull'area, ma non è autorizzato a costruire su un'area che è stata affittata insieme alle case e in cui non c'è baracca. Ecco perché io proponevo l'emendamento, che modificherebbe l'articolo nel seguente modo: «La proroga può essere inoltre esclusa per i contratti relativi ad aree fabbricabili, anche quando su di esse insistono baracche o altre costruzioni». Mi pare abbastanza evidente la necessità di questo emendamento e chiedo ai colleghi di volerlo approvare.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Guerrieri Emanuele e Fumagalli hanno presentato il seguente emendamento:

«Al terzo comma, dopo le parole: per costruirvi, inserire le parole: case di abitazione».

FUMAGALLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI. Ritiro questo emendamento e ne espongo le ragioni. Esso era stato suggerito dalla considerazione che non fosse opportuno sfrattare inquilini da baracche, se non per costruire case destinate ad uso di abitazione, e non ad altro uso e finalità speculative. Però tale considerazione veniva meno tenendo conto che per sfrattare l'inquilino il locatore doveva provvedergli altro alloggio. Indipendentemente da ciò, poteva sembrare che l'emendamento potesse pur sempre servire per altra finalità. Poiché nella ripresa della edilizia si tende a costruire di preferenza vani ad uso di negozi, uffici, magazzini, ecc., siccome più redditizi, piuttosto che locali ad uso di abitazione, di cui più sentito è il bisogno, l'emendamento sarebbe valso ad incrementare appunto la costruzione di abitazione. Ma, meglio riflettendo, anche su questo punto ho dovuto

DISCUSSIONI. — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

ricredermi, riflettendo che per certe aree il togliere la possibilità che almeno il piano terreno sia costruito per usi di negozi, esercizi; ecc. significa svalutare il fabbricato per modo da togliere ogni incentivo a costruirlo. Per queste ragioni ho ritenuto opportuno ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rescigno, Casalnuovo, Palazzolo, Castelli Avolio, Foresi e Perlingieri hanno presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere, dopo il terzo comma, i seguenti:

« Sono esenti dalle proroghe e vincoli previsti dalle leggi sui contratti agrari i terreni (anche se parte di maggiori appezzamenti) sui quali il proprietario intenda costruire edifici di abitazione, limitatamente ad un'area pari al doppio di quella che dovrà occupare il fabbricato.

« Il proprietario che non esegue le costruzioni entro un anno dal rilascio decade dalla esenzione di cui al comma precedente ed incorre nelle sanzioni previste nei commi 4 e 5 dell'articolo 6 ».

L'onorevole Rescigno ha facoltà di svolgerlo.

RESCIGNO. Il mio emendamento ha la finalità, come appare chiaro dal suo testo, di incrementare le costruzioni edilizie. L'inconveniente che questo incremento edilizio possa costituire un pretesto per escludere le proroghe e i vincoli delle leggi agrarie viene evitato dalla azione stabilita nel mio emendamento, e che è la medesima di quella fissata all'articolo 7.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Adonnino, Clerici, Bartole, Giordani, Repossi, Spiazzi, Salvatore, Caserta, Lo Giudice e Marengi hanno presentato il seguente emendamento:

« Dopo il terzo comma aggiungere:

« La proroga può essere altresì esclusa per i contratti relativi alle soffitte o ai locali sopra le terrazze, quando essi abbiano carattere di accessori ad altri appartamenti e sia dimostrato che il proprietario intende disporre per effettuare la sopraelevazione dello stabile ».

L'onorevole Adonnino ha facoltà di svolgerlo.

ADONNINO. L'emendamento è stato suggerito dall'assessorato per i lavori pubblici del comune di Roma, in seguito a un parere dell'ufficio tecnico. Esso ha lo scopo di favorire le sopraelevazioni. È noto che,

specialmente ai comuni, conviene che le nuove costruzioni si facciano sotto la forma di sopraelevazione, perché con tal sistema si evita di estendere la rete di tutti i servizi generali (fognature, acqua, luce) che costano invece molto quando si tratta di ampliare l'area dell'abitato.

Ma tante volte le sopraelevazioni sono rese impossibili dal fatto che sul terrazzo, sul quale la sopraelevazione si deve fare, vi sono costruzioni che costituiscono accessori del sottostante appartamento locato. Ora, è opportuno che, quando il proprietario abbia intenzione di sopraelevare e veramente sopraelevi (perciò vi sono le opportune garanzie), non debba essere a ciò impedito ed impossibilitato dall'obbligo di conservare all'inquilino dell'ultimo piano delle comodità costituite appunto da soffitte e da locali aggiunti.

Perciò il mio emendamento propone di escludere la proroga: con ciò si dà un piccolo incomodo all'inquilino togliendogli dei locali aggiunti e delle soffitte, ma non gli si toglie alcunché di essenziale alla casa che egli abita, né alcunché di necessario alla sua famiglia; al proprietario invece si dà modo di costruire nuovi appartamenti e nuovi vani, nell'interesse di tutti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Paolucci, Corbi, Spallone, Nasi, Cerabona, Bianco, Sannicolò, Borellini Gina, Bruno e Laconi hanno presentato il seguente emendamento:

« Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

« Al rilascio forzato dell'immobile, potrà, però, procedersi solo quando dallo stesso proprietario o dalla pubblica amministrazione sia provveduto a fornire al conduttore od al ricoverato altro analogo e stabile alloggio nello stesso comune e per un canone di affitto per essi sopportabile ».

L'onorevole Paolucci ha facoltà di svolgerlo.

PAOLUCCI. Questo nostro comma aggiuntivo abbraccia tutti i casi previsti negli altri emendamenti aggiuntivi. Non credo che abbia bisogno di essere illustrato: esso mira evidentemente a ridurre al minimo possibile i casi, tristi e angosciosi, della esecuzione degli sfratti.

È bene stabilire il principio che non si possa, in ogni caso, procedere ad uno sfratto se non quando sia assicurato all'inquilino che deve essere sfrattato un altro alloggio per evitare che quel disgraziato vada a finire sul lastrico.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

PRESIDENTE. Gli onorevoli Fumagalli e Guerrieri Emanuele hanno presentato un emendamento soppressivo del penultimo comma.

L'onorevole Fumagalli ha facoltà di svolgerlo.

FUMAGALLI. Con questo emendamento si propone la soppressione del capoverso, per due ragioni: anzitutto perché sembra superfluo ed in secondo luogo perché è certamente fuori posto.

Sembra superfluo, perché le norme contemplate nel detto capoverso rientrano nelle norme generali di esecuzione; è fuori posto, perché le norme riguardanti l'esecuzione trovano la loro regolamentazione in altro articolo, all'articolo 29 se non erro.

Delle due l'una: o il capoverso contempla una procedura che è conforme alla disciplina generale della esecuzione, ed in tal caso va soppresso perché superfluo; oppure introduce una norma processuale speciale, ed allora essa deve essere collocata in quella parte del disegno di legge che contempla appunto le norme processuali.

PRESIDENTE. L'onorevole Lecciso ha presentato i seguenti emendamenti:

« All'ultimo comma, dopo le parole: non provvede: aggiungere: senza giustificato motivo ».

« Allo stesso comma, sopprimere la parola: secondo ».

Ha facoltà di svolgerli.

LECCISO. Con questo emendamento si tratta di conferire al locatore che, conseguita la disponibilità dell'immobile, non provveda alla costruzione o ricostruzione, la facoltà di provare il legittimo impedimento. Data la gravità delle sanzioni che funzionano automaticamente, ritengo che il chiarimento sia necessario. Infatti, nei confronti di colui che, conseguita la disponibilità dell'immobile, non provvede alla costruzione o alla ricostruzione, indipendentemente da ogni altra indagine, così come l'articolo è attualmente formulato, il provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile perde ogni efficacia, mentre vi è il ripristino del vecchio contratto di locazione, ed il conduttore ha diritto al risarcimento dei danni. A ciò si aggiunga la pena pecuniaria e corporale, che noi abbiamo approvata all'articolo 6. Mi si può obiettare che rientra nei principi generali del diritto il dimostrare l'impedimento; ma ripeto, dato il carattere automatico delle sanzioni, a me sembra che sia necessario il chiarimento, anche in appli-

cazione di quel principio sancito dal codice civile, secondo il quale, in caso di inadempimento, il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento e il ritardo è stato determinato dalla impossibilità della prestazione derivante da cause a lui non imputabili. È questo il principio cui si ispira l'emendamento, che ho l'onore di raccomandare all'approvazione della Camera. L'altro emendamento è di carattere meramente formale.

PRESIDENTE. L'onorevole Casalnuovo ha presentato il seguente emendamento:

« All'ultimo comma, sopprimere le parole: e quinto ».

Ha facoltà di svolgerlo.

CASALNUOVO. Con modifica al disegno di legge ministeriale, la Commissione, sia nel progetto della maggioranza sia nel testo della minoranza, inserisce, mediante il richiamo al quinto comma dell'articolo 6, una sanzione penale, per giunta detentiva, a carico di chi, avendo conseguita la disponibilità dell'immobile ai sensi dell'articolo 6, non provveda alla costruzione, alla ricostruzione o alle modifiche, iniziando i lavori entro il termine di quattro mesi ecc.

La Commissione viene così ad equiparare la posizione di colui che in tale omissione incorra, a quella di chi ottenga il rilascio dell'immobile « simulando » la causa di necessità o la giustificata esigenza richiamate all'articolo 6.

Detta equiparazione, che, a mio avviso, molto esattamente, non era contenuta nel disegno di legge dell'onorevole ministro proponente, in maniera troppo aperta giunge a violare un fondamentale principio del nostro diritto penale.

Il quinto comma dell'articolo 6, che la Commissione richiama nell'ultima parte dell'articolo 7, prevede ipotesi delittuose basate essenzialmente sulla frode del soggetto attivo: la simulazione della causa di necessità o della giustificata esigenza.

Orbene, la posizione di colui che avendo conseguita la disponibilità dell'immobile non provveda tempestivamente alla costruzione, alla ricostruzione o alla trasformazione di cui all'articolo 7, è del tutto diversa da quella del simulatore, di colui il quale con piena consapevolezza e decisa volontà di frodare, pone in essere una illecita attività diretta a conseguire mediante la simulazione un vantaggio, (la disponibilità dell'immobile), che, secondo legge, non gli competerebbe.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

Nei casi contemplati nell'articolo 7, che consente la disponibilità dell'immobile, quando si tratta di aree fabbricabili sulle quali esistano baracche o altre costruzioni senza carattere stabile, ovvero quando ci si trovi di fronte alla necessità di ricostruire un edificio gravemente danneggiato per effetto della guerra, ovvero ancora di ricostruire o notevolmente modificare dei piani regolatori edilizi, il proprietario dell'immobile non pone in essere alcuna attività fraudolenta, ma si vale, per conseguire la disponibilità, di uno stato di fatto realmente esistente, dal quale la legge fa dipendere determinate conseguenze giuridiche.

L'imposizione di un termine obbligatorio per l'inizio dei lavori di costruzione, ricostruzione e trasformazione e la sua inosservanza possono servire, ove non esista da parte del proprietario alcun serio motivo che giustifichi il ritardo, a produrre determinati effetti nel campo privatistico, come, ad esempio, la risoluzione automatica del contratto di locazione: mai sanzioni di carattere penale, le quali sarebbero in contrasto con i principi più elementari che regolano il nostro diritto punitivo.

In sostanza, con l'affermazione della discussa norma penale, la Commissione tenderebbe ad inserire nella legge una ipotesi di quella particolare categoria di reati definiti dalla dottrina come « reati di fatto complesso », integrati cioè da una azione positiva e da una omissione. Gli è però che nelle ipotesi del genere la prima caratteristica del reato di fatto complesso è costituita dalla iniziale attività dolosa dell'agente che pone fraudolentemente in essere l'azione positiva come base e presupposto per addivenire alla conseguente omissione, e così completare l'illecito penale. L'esempio più comune è dato dal delitto di insolvenza fraudolenta, disciplinato dall'articolo 64 del codice penale, per il quale chiunque, dissimulando il proprio stato di insolvenza, contrae una obbligazione col proposito di non adempierla, è punito con una certa pena qualora l'obbligazione non sia adempiuta. Appare evidente come qui tutta la sostanza del delitto consista nel dolo iniziale dell'agente, che, con pervicace intenzione fraudolenta, contrae l'obbligazione con il premeditato proposito di non adempierla.

Nel nostro caso invece farebbe assoluto difetto qualsiasi dolo dell'azione iniziale, obiettivamente basata su uno stato di fatto legalmente considerato e riconosciuto dal giudice; mentre, una volta ottenuta la dispo-

nibilità, la realizzazione delle opere potrebbe essere ritardata da un complesso di nuovi avvenimenti, alle volte addirittura imprevisi, come tracolli economici, improvvisa mancanza di fonti di finanziamento ecc. ecc..

Né potrebbe arrivarsi ad una norma penale, cioè alla minaccia di una sanzione, soltanto come stimolo per costringere all'azione ricostruttiva!

Confido pertanto che la Camera, accettando il mio emendamento, voglia compiacersi di eliminare la discussa sanzione penale e ripristinare la normalità contenuta nel disegno di legge dell'onorevole ministro Guardasigilli.

CAPOLOZZA. *Relatore di minoranza.* Chiedo di illustrare il testo dell'articolo 7 proposto dalla minoranza della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. Il testo della minoranza della Commissione è il seguente:

« La proroga può essere esclusa quando l'immobile fa parte di edificio, gravemente danneggiato per effetto della guerra, del quale sia necessaria la ricostruzione, allorché questa sia impedita dal possesso del conduttore. L'accertamento della impossibilità di eliminare i danni mediante riparazioni e della necessità della ricostruzione integrale, è fatto dal Genio civile.

« La proroga può essere altresì esclusa quando l'immobile deve essere ricostruito o notevolmente modificato in attuazione di piani regolatori edilizi, purché sia intervenuto il provvedimento di espropriazione e sempreché i lavori siano impediti dal possesso del conduttore.

« La proroga può essere inoltre esclusa per i contratti relativi ad aree fabbricabili, sulle quali insistono baracche o altre costruzioni senza carattere stabile, quando sia dimostrato che il proprietario intende disporne al fine di costruirvi case di abitazione e sempreché sia stato provveduto dallo stesso proprietario o dalla pubblica amministrazione a fornire ai ricoverati altro analogo e stabile alloggio nella stessa località e per un canone d'affitto per essi sopportabile.

« Nei casi di cui sopra il locatore deve dare avviso al conduttore, per atto anche stragiudiziale di ufficiale giudiziario, almeno sei mesi prima della scadenza stabilita dalla legge o dagli usi locali per la durata del rapporto locatizio.

« Nei confronti di colui, che, conseguita la disponibilità dell'immobile, non provvede alla costruzione, alla ricostruzione o alla modificazione, di cui al presente articolo, ini-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

ziando i lavori entro il termine di quattro mesi, si applicano le disposizioni del secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 6.

« Nei casi previsti dal primo e secondo comma di questo articolo è fatto salvo al conduttore il diritto di priorità per l'affitto dei locali ricostruiti. Entro un mese dalla fine dei lavori, il proprietario dovrà con cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro atto stragiudiziale invitarlo a fargli conoscere entro due mesi e nella stessa forma se intende valersi di questo diritto. La notifica da parte del proprietario dovrà menzionare, a pena di nullità, la forma e il termine della risposta ».

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. L'articolo 7, primo comma, del testo della minoranza diversifica poco dal corrispondente primo comma dell'articolo 7 del testo della maggioranza. Una differenza sta in questo: che allorché si parla di un edificio gravemente danneggiato per effetto della guerra per il quale sia necessaria la ricostruzione, noi aggiungiamo l'inciso: « Allorché questa — la ricostruzione — sia impedita dal possesso del conduttore ». È chiaro, è intuitivo il motivo per cui noi abbiamo proposto questa aggiunta. Ché se la presenza del conduttore non fosse impeditiva dei lavori di ricostruzione, noi verremmo a porre il conduttore stesso in una condizione più difficile e più grave di quanto non lo ponga lo stesso codice civile.

Pertanto noi pensiamo che si debba evitare che, con la scusa di una modificazione sostanziale o di una ricostruzione dell'immobile si possa estromettere il conduttore dal diritto di proroga che gli compete per legge.

Abbiamo anche aggiunto, nello stesso primo comma, che il genio civile faccia l'accertamento « della necessità della ricostruzione integrale ». Questo emendamento non ha bisogno di illustrazione.

Il secondo comma dell'articolo 7, nel nostro testo, aggiunge, così come nel primo comma, l'inciso: « e sempre che i lavori siano impediti dal possesso del conduttore ». Ed i motivi sono i medesimi che poc'anzi ho esposto.

Per quanto riguarda il terzo comma che si riferisce ad aree fabbricabili su cui insistono baracche o altre costruzioni senza carattere stabile, noi abbiamo ritenuto che la proroga debba essere esclusa solo se queste aree fabbricabili debbano essere adibite alla costruzione di case di abitazione.

Eravamo, cioè, d'accordo con l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Fumagalli (una volta tanto eravamo d'accordo con l'onorevole Fumagalli!), senonché egli si è affrettato a ritirare questo emendamento, che era l'unico buono, secondo noi, che egli avesse presentato.

Pensiamo che soltanto nella ipotesi in cui si debbano costruire case d'abitazione, si possa ammettere e consentire che i più disgraziati degli inquilini, coloro che non hanno una casa, ma abitano, magari da anni, in baracche luride e sporche, abitino in tane, solo in questo caso costoro possono essere estromessi. Sarebbe enorme che si cacciassero questi poveretti dalle baracche e si allogassero in altre baracche che non sarebbero migliori e che forse sarebbero peggiori, come fa pensare l'articolo stesso, del resto, perché dice « analogo alloggio »: se l'alloggio deve essere « analogo » non si può pensare ad altro che a una baracca.

Giusto ed umano è provvedere costoro di uno « stabile » alloggio, come diciamo noi nel nostro testo di minoranza. Sarebbe enorme deportare questa gente dalle baracche ove abitano in altre baracche forse lontane dal luogo ove operai hanno sia pur triste consuetudine di vita e di lavoro, per costruirvi non delle case di abitazione, ma, poniamo, dei *garages* di lusso o addirittura dei *tabarins*...

Abbiamo nello stesso comma terzo ritenuto di dover fare riferimento all'entità del canone. Si fa presto a dire che questi inquilini devono essere cacciati dalle baracche nelle quali sono alloggiati quando ad essi venga fornito un altro alloggio; l'importante è di assicurarsi che costoro, che probabilmente in quelle baracche pagano due o trecento lire al mese, abbiano a pagare nelle altre baracche un canone corrispondente; perché se devono essere sfrattati, se devono perdere il diritto alla proroga, per essere trasferiti di autorità — e spesso di forza, come è successo recentemente a Roma in borgata Tormarancio — se devono andare in altre baracche, è giusto preoccuparsi che non paghino dei canoni insopportabili.

Abbiamo inoltre chiesto anche noi la soppressione del quinto comma dell'articolo perché siamo d'accordo con l'emendamento firmato dagli onorevoli Guerrieri e Fumagalli che questa disposizione è perfettamente inutile, comunque non bene collocata.

Ora, vorrei che molto brevemente mi si consentisse di esprimere il parere della minoranza sugli emendamenti che sono stati presentati e discussi dai colleghi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

In particolare, non possiamo essere d'accordo con l'emendamento dell'onorevole Monterisi, il quale richiede che la proroga debba essere esclusa quando l'immobile faccia parte di edifici gravemente danneggiati, senza alcun riferimento alla guerra. Ma l'onorevole Monterisi dimentica che questo caso è previsto dal codice civile, e pertanto non vediamo per quali motivi dovremmo consentire al proprietario, o comunque al locatore di un immobile che sia gravemente danneggiato, più di quello che il codice civile gli consente.

Stiamo discutendo una legge di proroga delle locazioni; quindi dovremmo fare condizioni migliori, e non peggiori al conduttore.

Io non ho bisogno di insegnare ai colleghi, molti dei quali sono dei giuristi e dei conoscitori profondi sia del diritto civile sia, come ha poc'anzi dimostrato l'onorevole Casalnuovo, del diritto penale, che norme precise sull'istituto della locazione regolano i casi dell'immobile locato che debba essere riparato.

Non possiamo non essere, quindi, decisamente contrari ad una così evidente violazione dei diritti che garantisce al conduttore la stessa legge comune.

MONTERISI. Ma allora perché avete messo nell'articolo 7 che il diritto di proroga abbia a cessare solo nel caso che l'immobile sia pericolante in seguito ad eventi bellici?

CAPALOZZA, Relatore di minoranza. Difatti l'abbiamo combattuto dinanzi alla Commissione. La legge non l'abbiamo fatta noi!

Noi riteniamo che sia pericolosa la sostituzione, proposta dall'onorevole Lucifredi e da altri, delle parole «l'unità immobiliare» alla parola «l'immobile», perché qui in realtà si rischia di far passare per una modificazione semplicemente verbale quella che può risolversi in una modificazione sostanziale. Sarebbe più logica, caso mai, che la dizione «l'immobile» venisse sostituita con la dizione «i locali».

Siamo del pari contrari a tutti gli altri emendamenti che sono stati presentati dagli onorevoli Lucifredi, Pertusio, Russo, Adonino, Di Fausto, i quali tutti, in definitiva, non fanno se non introdurre in questa legge una casistica interminabile atta a dare nuovi colpi di piccone al blocco.

Queste questioni lasciamole all'indagine e all'interpretazione della magistratura, la quale, d'altra parte, è spesso più che favorevole ai proprietari e assai di rado lo è agli

inquilini, e molte volte capovolge e violenta addirittura lo spirito della legge e la volontà del legislatore.

Per quanto riguarda poi — e mi incammino rapidamente verso la fine, perché l'ora è tarda — l'emendamento dell'onorevole Lombardi Ruggero, noi riteniamo che sia assolutamente inutile fare riferimento alle aree fabbricabili in cui non insistono baracche o altre costruzioni senza carattere stabile. Faccio notare all'onorevole Lombardi che, se non vi sono sulle aree fabbricabili costruite delle baracche, non si può evidentemente parlare di proroga di immobili urbani. Se le baracche rientrano, sia pure con una certa difficoltà nel concetto di immobile urbano adibito ad uso di abitazione ad uso diverso da abitazione, non vi rientrano certo le aree fabbricabili su cui nulla sia stato costruito! Tale emendamento non ha, quindi, ragione di essere.

Mi fermo ora ai due ultimi emendamenti che sono a mio avviso i più importanti tra i rimasti. L'emendamento dell'onorevole Lecciso, che vorrebbe aggiungere le parole «se giustificato motivo» all'ultimo comma dell'articolo, non può essere accettato.

Io osservo che le preoccupazioni dell'onorevole Lecciso sono assolutamente fuori luogo o, se non sono fuori luogo, vogliono arrivare ad una conclusione alla quale noi della minoranza non possiamo accedere. Siamo stati pressoché d'accordo in Commissione — eccetto l'onorevole Lecciso e pochi altri — che si debba essere molto rigorosi e severi, quasi — direi — spietati, nei confronti di quei proprietari che hanno il cuore così duro da prendere a pretesto la ricostruzione per cacciare di casa e perfino dalle soffitte — secondo gli emendamenti di qualcuno di voi — i conduttori che vi hanno la loro abitazione o una modesta botteguccia o altro luogo di lavoro.

Ora, perché si vuole «rammollire» la disposizione punitiva, aggiungendo le parole «senza giustificato motivo»? Queste parole non vogliono dire niente se si riferiscono alla forza maggiore, al caso fortuito o comunque alla carenza del dolo, perché norme generali della dottrina del diritto penale si applicano già alle leggi speciali, senza che sia richiesto alcun richiamo specifico. Se, invece, col «giustificato motivo» (è da rilevare che questo concetto è quanto mai elastico, ed opinabile, e perciò pericoloso) si vuole introdurre un elemento nuovo nella struttura del reato, si tenta, con ciò stesso di eludere la norma punitiva, che, invece, deve essere severamente applicata.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

Le stesse considerazioni valgono per l'emendamento dell'onorevole Casalnuovo, anzi, direi, valgono di più. L'onorevole Casalnuovo con la molta dottrina che lo caratterizza come studioso di diritto penale, ci ha offerto un'ampia elaborazione dei concetti giuridici relativi a questo tipo particolare di reato, che ha avvicinato ad altri analoghi tipi di reato.

Ma qui non si tratta di sottilizzare e di sofisticare, si tratta ancor meno di creare delle difficoltà a quella che deve essere e vuole essere, secondo il legislatore — secondo noi come legislatori — una energica punizione per la violazione di questa legge da parte di gente esosa e senza scrupoli.

Si vuole evitare, in sostanza, che il proprietario di un immobile, avvalendosi della facoltà che gli consente la legge quando vi sia la giustificazione dalla legge stessa prevista, cacci di casa l'inquilino e poi non faccia quello per cui, e, in forza di cui, egli è riuscito a ottenere libero l'immobile da chi lo occupava.

Questo è il punto. Del resto, il ragionamento dell'onorevole Casalnuovo se valesse, per i casi di sopraelevazione, di ricostruzione, di trasformazione di immobile danneggiato dalla guerra o incluso in piani regolatori, evidentemente sarebbe anche per quelle altre ipotesi per cui la Camera ha già approvato l'irrogazione della sanzione, cioè quella in cui il proprietario o locatore alleggi una giustificata esigenza o una improrogabile necessità.

Siamo, dal punto di vista scientifico, dogmatico sullo stesso piano. Sicché non capisco perché qui abbia ad intervenire la dottrina del collega Casalnuovo e non abbia invece ad intervenire in fattispecie diverse sì, ma perfettamente identiche sotto il profilo del dolo e dell'oggetto giuridico-penale. Anche a tale proposito valgono le considerazioni che ho fatto prima, rispondendo all'onorevole Lecciso, e cioè si applicheranno in questo, come in tutti gli altri casi, le norme generali del diritto penale. L'onorevole Casalnuovo ha accennato all'ipotesi di improvvise difficoltà di ordine finanziario, di improvviso crollo dei prezzi, di impossibilità del proprietario di avere il finanziamento, ecc.. Sono precisamente i casi di forza maggiore che escludono il reato, che tolgono, in concreto, la natura di reato a fatti che astrattamente sono reato! Per questi motivi, noi voteremo contro l'emendamento proposto dall'onorevole Casalnuovo.

Infine, devo far rilevare come noi teniamo in modo particolare che sia mantenuto l'inciso da noi proposto all'articolo 7 del quale

ho già parlato, e cioè « quando sia impedito dal possesso del conduttore » perché abbiamo ricevuto una interessantissima e lucida esposizione di alcuni sinistrati di guerra di Genova, i quali abitano in locali danneggiati dalla guerra: essi hanno perduto tutto, casa e luogo di lavoro e hanno ora il loro alloggio, la loro bottega, il loro negozietto, il loro studio professionale in altri immobili danneggiati.

Non è ammissibile che essi siano cacciati di leggieri dai locali loro affittati, ciò che avverrebbe se fosse accolto il testo della maggioranza senza il nostro inciso. Si verrebbe a creare per essi una situazione veramente tragica, proprio per essi che già dalla guerra hanno avuto tanti dolori e tante sventure.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLONI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere per quali motivi i soli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo dell'Esercito siano rimasti esclusi dalle possibilità di sfollamento concesse agli ufficiali superiori, ed ai pari grado delle altre armi creando così, malgrado la avvenuta unificazione delle Forze armate, una evidente condizione di sperequazione che perpetua l'impressione che gli svantaggi siano esclusivamente per gli appartenenti all'Esercito; e se ritenga opportuno, che agli effetti della ricostruzione dell'Esercito ufficiali debilitati fisicamente e moralmente, senza più nessuna passione che la loro missione richiede, vengano a trovarsi nel bisogno di rimanere in servizio a causa della loro necessità economica poiché la sola via di uscita dall'esercito loro concessa è la rinuncia a qualsiasi indennità o trattamento di quiescenza per gli anni di servizio prestati; e se non ritenga che in tal modo per quanto riguarda i capitani, torni, oltre tutto, a danno dell'erario, giacché costoro promossi al grado superiore, e trovati successivamente non idonei, vengono poi collocati in congedo di autorità, con un trattamento economico superiore a quello di cui fruirebbero se potessero lasciare l'Esercito col grado attuale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« MIEVILLE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se il seque-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1949

stro dei beni di proprietà degli optanti altoatesini esclusi dal riacquisto della cittadinanza italiana viene eseguito per conto degli alleati come previsto nel *memorandum* d'intesa di Washington del 14 settembre 1947, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 147. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

« EBNER, VOLGGER ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere:

1°) se la circolare 2 gennaio 1947 dell'A.G.I.S., impartente disposizioni circa la interpretazione e la attuazione dell'articolo 76 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, debba ritenersi di valore cogente e quindi obbligatoria per le amministrazioni comunali;

2°) se, in difetto di tale obbligatorietà, l'onorevole Alto Commissario non ravvisi, anche per dar corso alla promessa da lui fatta alla Associazione nazionale medici condotti, di accompagnare con parere favorevole una proposta legislativa tendente ad ottenere la permanenza in servizio effettivo dei sanitari condotti anziani fino al raggiungimento del 70° anno di età, la necessità di approntare un opportuno progetto legislativo;

3°) se, in ogni ipotesi, non ritenga opportuno intervenire presso le amministrazioni comunali al fine di garantire ai medici condotti interessati il raggiungimento del quarantesimo anno di servizio entro il limite di settanta anni di età. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« CONCETTI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette, per le quali si chiede la risposta scritta, saranno trasmesse ai ministri competenti.

La seduta termina alle 21,10.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 17:

1. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano 10 settembre 1946, approvato con legge 16 maggio 1947, n. 512. (562). — *Relatore* Montini.

Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1947-1948. (450). — *Relatore* Ponti.

Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1948-1949. (451). — *Relatore* Ponti.

2. — Elezione contestata per la circoscrizione di Catanzaro (XXVII) (Salvatore Federraro) (Doc. VII, n. 7). — *Relatori*: Salvatore, *per la maggioranza*; e Tambroni, *di minoranza*.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per le locazioni e sub-locazioni di immobili urbani e l'incremento delle costruzioni edilizie. (105). — *Relatori*: Rocchetti e Artale, *per la maggioranza*; Capalozza e Ferrandi, *di minoranza*.

4. — Svolgimento di una interpellanza degli onorevoli Monterisi ed altri.

5. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica. (*Modificato dal Senato*). (22-B). — *Relatore* Tesaurò.

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (*Urgenza*). (175). — *Relatori*: Dominè e Germani, *per la maggioranza*, e Grifone e Sansone, *di minoranza*.

6. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

DE MARTINO CARMINE — Istituzione ed ordinamento dell'Ente Incremento Edilizio (E.I.E.). (271). — *Relatori*: Tambroni, *per la maggioranza*, e Matteucci, *di minoranza*.

7. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme integrative per l'assunzione e l'utilizzo degli aiuti E.R.P. (438). — *Relatore* Corbino.

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento (*Approvato dal Senato*). (251). — *Relatore* Tozzi Condivi.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO